L'ADEGUAMENTO DEL DIRITTO PENALE AMBIENTALE AI VINCOLI EUROPEI: ELEMENTI CRITICO-VALUTATIVI A PARTIRE DAL DECRETO-LEGGE "TERRA DEI FUOCHI" E DALLA DIRETTIVA (UE) 2024/1203

di Mario Iannuzziello
(*Assegnista di ricerca in diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"*)

Sommario: 1. Introduzione. La riforma del diritto penale ambientale nel quadro dei vincoli europei. – 2. I profili strutturali delle incriminazioni nell'assetto ordinamentale attuale: lo sviluppo della tutela 'a fattispecie invariate'. – 3. La spinta repressiva del d.l. 8.8.2025 n. 116: la trasformazione delle contravvenzioni in delitti e la marginalizzazione degli istituti estintivi. – 4. Le nuove incriminazioni di settore: l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis* TUA) e l'abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* TUA). – 5. La circostanza aggravante dell'attività d'impresa (art. 259-*bis* TUA). – 6. La modifica dell'art. 25-*undecies* del Decreto 231: in particolare, l'omessa bonifica come reato-presupposto. – 7. La riforma della tutela penale dell'ambiente nella più ampia prospettiva del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203. – 8. Rilievi conclusivi. Luci e ombre dell'adeguamento al diritto penale ambientale ai vincoli europei.

1. Il diritto penale ambientale sta vivendo una stagione di riforme come non se ne vedevano da tempo[1]: da un canto, il d.l. 8.8.2025 n. 116 ha dato esecuzione alla sentenza

[1] L'ultima grande riforma che ha interessato il settore è stata quella che portato all'introduzione del Titolo VI-*bis* nel Libro secondo del Codice penale, che ha recepito nell'ordinamento interno la Direttiva 2008/99/CE. Il significato di tale modifica dell'assetto di tutela dell'ambiente è evidenziato da molti, che non mancano di rilevarne anche le criticità, a partire da T. Padovani, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *GD* 2015 (31), 12 ss. e poi, con diversità di impostazioni, F. D'Alessandro, *Nota introduttiva al Titolo VI-bis*, in *Commentario breve al Codice penale*, diretto da G. Forti, S. Riondato e S. Seminara, Milano 2024, 1711 ss.; D. Fondaroli, *La tutela dell'ambiente: considerazioni in merito al sistema "punitivo"*, in *RTrimDPenEc* 2023, 413 ss.; F. Consulich, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 27.7.2018; A. Gargani, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *CP* 2017, 3883 ss.; G. Rotolo, *Modelli 'dinamici' di tutela dell'ambiente e responsabilità penale: problemi e prospettive*, in *JUS* 2016, 113 ss.; M. Catenacci, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Riv. quadr. dir. amb.* 2015, 2, 9 ss.; L. Masera, *La riforma del diritto penale dell'ambiente*, in *www.costituzionalismo.it*, 3/2015, 207 ss.; C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino 2015; L. Siracusa, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "*ecodelitti*": una svolta* "quasi" *epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *DPenCont* 2015, 197 ss.

della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia per il caso della c.d. Terra dei Fuochi e, dall'altro, la legge di delegazione europea 2024 (l. 13.6.2025 n. 91) autorizza il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla protezione penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Lo scenario in cui si muove il legislatore domestico è, quindi, in larga parte perimetrato dal quadro giuridico europeo – sia convenzionale sia unionale – che ne vincola la discrezionalità in maniera differente e incide sulle fattispecie incriminatrici in maniera altrettanto differente[2] (*infra* §2).

A valle della sentenza del giudice di Strasburgo, dove si è rilevato che le criticità del sistema di protezione ambientale italiano non afferiscono tanto al diritto penale sostanziale, quanto piuttosto alle procedure di accertamento del fatto e al mancato risanamento ambientale, è seguita una riforma ad ampio raggio che ha interessato la disciplina penale di settore, la parte generale e speciale del Codice penale e la responsabilità da reato degli enti per gli illeciti ambientali, interventi eccedenti rispetto a quanto segnalato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Infatti, il d.l. 116/2025 innalza le cornici edittali di alcuni reati, trasforma le contravvenzioni in delitti, sottraendoli ai meccanismi estintivi del TUA, e modifica in senso restrittivo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (*infra* §3), oltre che formulare nuove incriminazioni (*infra* §4), una circostanza aggravante (*infra* §5) e inserire nuovi reati-presupposto nel d. lgs. 8.6.2001 n. 231 (*infra* §6). Per dare esecuzione alla sentenza

---

Con specifico riguardo alla Direttiva del 2008, invece, si vedano P. Patrono, *Problemi e prospettive del diritto penale dell'ambiente*, in *RTrimDPenEc* 2010, 473 ss.; E. Lo Monte, *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in *Riv. DGA* 2009, 231 ss.; V. Plantamura, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *DPP* 2009, 911 ss.; B. Romano, *L'ambiente e la legge penale: obblighi comunitari e prospettive di riforma*, in *RTrimDPenEc* 2009, 715 ss.; L. Siracusa, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *RTrimDPenEc* 2008, 54 ss.

[2] Cfr., M. Delmas-Marty, *Le fou du droit. Du code pénal aux droits de l'homme*, Parigi 1986 e, quindi, F. Palazzo, *Presentazione* in M. Delmas-Marty, *Il diritto liquido. Dal codice penale ai diritti dell'uomo*, a cura di F. Palazzo, trad. it. di A. Bernardi, Milano 1992. Inoltre, V. Manes, M. Caianiello, *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituzioni, casi*, Torino 2020, 125 ss.; C.E. Paliero, *Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali*, in *RIDPP* 2014, 1107 ss.; C. Sotis, *Le «regole dell'incoerenza». Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale*, Roma 2012, 35 ss.; V. Manes, *Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea dei "nuovi" vincoli per l'ordinamento (e per il giudice) penale interno*, in *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, a cura di V. Manes e V. Zagrebelsky, Milano 2011, 1 ss.; A. Bernardi, *L'europeizzazione del diritto e della scienza penale*, Torino, 2004, *passim*; S. Manacorda, *Le fonti del diritto penale nella costruzione di un pluralismo ordinato. A proposito dell'opera di Mireille Delmas-Marty*, in M. Delmas-Marty, *Studi giuridici comparati e internazionalizzazione del diritto*, Torino 2004, 27 ss. e ancora C.E. Paliero, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un Codice Penale dell'Unione Europea*, in *RIDPP* 2000, 466 ss.

della Corte europea dei diritti dell'uomo sarebbe bastato introdurre tra questi ultimi – come peraltro è stato fatto – il delitto di omessa bonifica, sicché molte delle novazioni apportate dal d.l. 116/2025 rappresentano un inasprimento della risposta punitiva fine a sé stesso.

Questo ampio margine di discrezionalità si restringe notevolmente quando si passa all'altro piano della riforma del diritto penale dell'ambiente, che attiene al recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203. La puntualità con cui sono formulati gli obblighi di criminalizzazione e le maglie molto larghe della delega, che semplicemente rinviano alle disposizioni dell'atto da recepire[3], assottigliano lo spazio di manovra del legislatore domestico, vincolandolo ai fatti da criminalizzare e alle sanzioni da comminare. Con riferimento ai primi e sempre nel solco di un'opzione per la protezione mediata dell'ambiente[4], pare che la Direttiva delinei un assetto di tutela corrispondente al modello di responsabilità per tipo, modo e oggetto di produzione[5], poiché alcuni dei

[3] Icastico l'art. 9 della legge delega: «Art. 9 – Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 [...], il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; [...]».

[4] Limpidamente, F. Palazzo, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto*, II, a cura di S. Grassi, M. Cecchetti e A. Andronio, Firenze 1999, 548 ss. e anche G. De Francesco, *Invito al diritto penale*, Bologna 2020, 32 ss.; A. Gargani, Jus in latenti. *Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *Criminalia* 2019, 111 ss.; F. D'Alessandro, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano 2012, 382 ss.; C. Pedrazzi, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *IP* 1991, 617 ss.

[5] Dapprima, notoriamente, F. Bricola, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione (a proposito del «caso di Seveso»)*, in *Quest. crim.* 1974, 101 ss. e, successivamente, C.E. Paliero, *Responsabilità per danno da prodotto tra persona fisica ed ente collettivo*, in *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, a cura di G. De Francesco e G. Morgante, Torino 2017, 286 ss.; C. Perini, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano 2010, 239 ss.; C. Piergallini, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano 2004, 40 ss.; F. Stella, *La costruzione giuridica della scienza: salute e sicurezza negli ambienti di lavoro*, in *RIDPP* 2003, 55 ss.

fatti da criminalizzare possono essere commessi prevalentemente nell'ambito dei processi produttivi ovvero nel più ampio contesto dell'attività d'impresa (*infra* §7).

Con riferimento alle sanzioni per le persone fisiche, la Direttiva – oltre alla ormai tradizionale formula di stile per cui le sanzioni devono essere effettive, proporzionali e dissuasive – fissa il minimo del massimo edittale della pena custodiale («reclusione», nella versione italiana dell'art. 5 par. 2 della Direttiva) e spiega un ventaglio di sanzioni accessorie, rimettendo alla discrezionalità del legislatore domestico la scelta su quali tra queste introdurre e sulla natura da attribuire loro. Anche per le sanzioni da comminare alle persone giuridiche la Direttiva stabilisce il minimo del massimo edittale della sanzione pecuniaria in un importo fisso o in alternativa proporzionale al suo fatturato mondiale totale (art. 7 par. 3), mentre in tema di sanzioni accessorie affida la scelta al legislatore nazionale, che può scegliere tra un catalogo di misure dove si segnalano l'obbligo di risarcimento e di ripristino ambientale e quello di «istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali» (art. 7 par. 2). A fronte di tale puntualità circa le sanzioni da comminare alle persone fisiche e giuridiche, la legge delega deroga ai limiti posti dalla l. 24.12.2012 n. 234 circa il massimo edittale da comminare ai reati introdotti a seguito dell'attuazione delle direttive, vincolando il legislatore domestico alle scelte di politica criminale del legislatore unionale.

Tuttavia, nel processo di adeguamento del diritto penale ambientale ai vincoli europei – costellato di luci e ombre – si schiudono degli spiragli, in ragione delle maglie larghe della legge di delegazione, che il legislatore domestico potrebbe sfruttare per razionalizzare alcuni aspetti critici del sistema, a cominciare dal delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* Cp). Si tratta, infatti, di una fattispecie su cui è intervenuto già il d.l. 116/2025 e su cui, con buone probabilità, interverrà anche il legislatore delegato, che può scegliere di aumentare la complessità del precetto oppure, viceversa, di far guadagnare razionalità all'economia del summenzionato delitto (*infra* 8).

2. Notoriamente, gli assetti della tutela penale dell'ambiente nell'ordinamento italiano per come oggi configurati derivano da ultimo dal recepimento della Direttiva 2008/99/CE. La l. 22.5.2015 n. 68 ha introdotto sia il Titolo VI-*bis*, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente», nel Codice penale, dove sono stati collocati i c.d. eco-delitti, sia la Parte VI-*bis* nel d. lgs. 3.4.2006 n. 152, rubricata «Disciplina sanzionatoria degli illeciti

amministrativi e penali in materia di tutela ambientale», che ha innovato l'aspetto contravvenzionale.

Da allora, la tutela penale dell'ambiente si è gradualmente emancipata da quella della pubblica incolumità e dai reati contro quest'ultima[6] – in particolare, dal delitto di disastro innominato (art. 434 Cp) e dalla contravvenzione di getto pericoloso di cose (art. 674 Cp) – e ha assunto caratteristiche proprie con riferimento tanto alla struttura della fattispecie quanto alla sistematica degli illeciti.

In linea con la tradizione del diritto penale italiano, la tutela del bene giuridico ambiente segue lo stesso schema di tutela che seguono gli altri beni giuridici ad ampio spettro e a titolarità diffusa[7]: i delitti sono collocati nel Codice penale e le contravvenzioni nella legislazione di settore. I primi sono volti a «risolv[ere] un conflitto di interessi in termini materiali e assoluti»[8], mentre le seconde sono poste a «tutela [del]*le modalità legalmente definite per risolvere un conflitto di interessi*, e cioè [del]la funzione amministrativa dedicata a tale fine»[9] (corsivo nel testo).

Pertanto, i delitti contro l'ambiente sono reati tendenzialmente comuni, di danno (*rectius*, di macro evento di danno) e le fattispecie più significative in termini di offesa, cioè l'inquinamento e il disastro ambientale, rispondono a un modello di tutela penale non diretto, ma mediato dall'azione compositiva della pubblica amministrazione[10], che bilancia gli opposti interessi e determina la «'calibratura' del raggio di tutela»[11]. La

[6] D. Castronuovo, *La protezione penale dell'ambiente: tra evoluzione normativa e giurisprudenza creativa*, in *www.archiviopenale.it* 2025, 2, 8 ss.; A. Gargani, *Il disastro innominato. La tutela penale contro i disastri ambientali e sanitari*, in *Reati contro l'incolumità pubblica*, a cura di D. Castronuovo, Torino 2024, 178 ss.; *Historical Pollution: Comparative Legal Responses to Environmental Crimes*, a cura di F. Centonze e S. Manacorda, Cham 2017; D. Brunelli, *Il disastro populistico*, in *Criminalia* 2014, 254 ss.; F. Giunta, *I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza*, in *Giur. cost.* 2008, 3539 ss.; F. Centonze, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano 2004, 118 ss.

[7] D. Pulitanò, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali e tecniche della tutela penale*, a cura di CRS, Milano 1987, 33 ss.; T. Padovani, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni, fra storia e politica criminale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. Marinucci e E. Dolcini, Milano 1985, 421 ss.

[8] T. Padovani, L. Stortoni, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna 1991, 80.

[9] *Ibid.*

[10] Circa il modello diretto (ovvero puro o anche immediato) di tutela penale dell'ambiente si vedano T. Padovani, *Inquinamento storico e diritto penale*, in AA.VV. *Il problema dell'inquinamento storico: alla ricerca dei rimedi giuridici nell'ordinamento italiano*, Milano 2018, 43 ss.; A. Gargani, *La protezione* immediata *dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di F. Dassano e S. Vinciguerra, Napoli 2010, 403 ss.; V. Plantamura, *Principi, modelli e forme per il diritto penale ambientale del terzo millennio*, in *RTrimDPenEc* 2002, 1025 ss.; G. Insolera, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, in *DPP* 1997, 737 ss.

[11] In questi termini A. Gargani, Jus in latenti., cit., 113.

clausola di illiceità speciale «abusivamente» – trasposizione domestica di quell'«*unlawful*» previsto dalla Direttiva del 2008 e riproposto in quella del 2024 – mira proprio a risolvere il conflitto tra gli interessi confliggenti legati al bene ambiente e, quindi, a discernere l'offesa ambientale dal danno ambientale[12]. Il bilanciamento di questi interessi, infatti, «forgia direttamente la tipicità penale»[13], in quanto il provvedimento del decisore pubblico competente – che definisce le condizioni e le modalità di azione che, se osservate, rendono il fatto penalmente irrilevante – integra gli elementi normativi del precetto[14]. La meritevolezza di pena di un delitto quale l'inquinamento ambientale risiede, quindi, non tanto nella compromissione significativa e misurabile delle matrici naturali elencate all'art. 452-*bis* Cp, quanto piuttosto – come statuito dalla Suprema Corte – nella «sussistenza del nesso causale tra le violazioni, che rendono tipica la "causa", qualunque esse siano, e l'evento prodotto»[15].

Accanto ai reati di azione, il Titolo VI-*bis* codifica all'art. 452-*terdecies* Cp anche un delitto omissivo proprio, l'omessa bonifica, che in prospettiva di riforma è chiamato a svolgere un ruolo centrale. Da un canto, esso mira a riparare l'offesa al bene giuridico tutelato, eliminando o riducendo il danno, e, dall'altro, rende garanti di questo *facere* chiunque – persona fisica e, dal 2025, anche giuridica – sia obbligato per legge, ordine del giudice o autorità pubblica, a bonificare, ripristinare o recuperare lo stato dei luoghi. Il precetto necessita dunque di essere eterointegrato da parte del provvedimento di volta in volta rilevante (es., quello di bonifica, emanato ai sensi degli artt. 239 ss. TUA), che ad un tempo individua il destinatario del precetto e ingiunge il *facere*, determinandone anche le modalità. La meritevolezza di pena di questo reato

[12] Sul portato di detta clausola di illiceità speciale, A. Gargani, *L'incertezza del diritto tra delitti e contravvenzioni ambientali: criticità e prospettive*, in *Il fatto illecito nel diritto amministrativo e nel diritto penale: la garanzia della prevedibilità*, a cura di F. Centonze e S. Manacorda, Milano 2021, 105 ss. e, in prospettiva transdisciplinare, G. Forti, *Tutela penale dell'ambiente e legalità: prospettive giuridiche e socio-culturali*, in *RIDPP* 2003, 1353 ss.
Si vedano anche C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino 2024, 275 ss.; F. D'Alessandro, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *JUS* 2016, 99 ss.; M. Catenacci, *I delitti contro l'ambiente aspettative e realtà*, in *DPP* 2015, 1073 ss.; L. Bisori, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario?*, in *Criminalia* 2015, 315 ss.
[13] F. GIUNTA, *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *ED*, *Annali II* (t.II) 2008, 1152.
[14] Cfr., nella vasta letteratura sul tema, D. Brunelli, *Il diritto penale della fattispecie criminose*, Torino 2013, 21 ss.; V. Manes, *L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva "politica" e specificazione "tecnica"*, in *RIDPP* 2010, 84 ss.; L. Risicato, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e applicativi*, Milano 2004, 202 ss. e G. Morgante, *L'illiceità speciale nella teoria del reato*, Torino 2002, 113 ss.
[15] Così, da ultimo, Cass. 7.8.2025 n. 29224.

risiede, dunque, nel mancato compimento dell'azione doverosa, che perpetua una situazione tipica lesiva per il bene giuridico.

I reati ambientali – di azione e di omissione – rivelano così una struttura tendenzialmente aperta[16], nel senso che il concreto disvalore del fatto viene determinato e formalizzato al di fuori della fattispecie incriminatrice, la quale lo accoglie attraverso i propri elementi normativi. Il provvedimento di diritto pubblico richiesto dalla disciplina di settore, infatti, penetra nel precetto attraverso la clausola di illiceità speciale o espressa o altro elemento sintetico e ne perfeziona il disvalore di azione, mentre quello di evento è descritto dall'incriminazione stessa, spesso in termini normativi per definire l'offesa al bene giuridico e distinguerla dal danno. I delitti collocati nel Titolo VI-*bis* sono così in grado di *metabolizzare* nella struttura delle fattispecie sia l'evoluzione della disciplina di settore – con la concreta possibilità di una successione mediata delle stesse e anche di una successione dei tipi di illecito[17] – sia la meritevolezza di pena, che risulta dalla violazione del bilanciamento degli interessi posto in essere dal decisore pubblico (legislatore e/o pubblica amministrazione)[18].

Pertanto, la struttura delle incriminazioni poste a tutela dell'ambiente resta

[16] Sia consentito il rimando a M. Iannuzziello, *Precauzione penale e 'scenario catastrofico'. Uno studio sulla irreversibilità dell'offesa e la conformazione del tipo criminoso*, Torino 2025, 57 ss.

[17] In dottrina, E.M. Ambrosetti, *La successione di leggi penali nell'ipotesi di modifiche mediate della fattispecie: la discutibile adozione da parte delle Sezioni unite del c.d. criterio strutturale*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, cit., 17 ss.; A. Gargani, *Il controverso tema delle modifiche mediate della fattispecie incriminatrice al vaglio delle Sezioni unite*, in *CP* 2008, 2694 ss.; G.L. Gatta, Abolitio criminis *e successione di norme "integratici". Teoria e prassi*, Milano 2008, 236 ss.; D. Micheletti, *Legge penale e successione di norme integratici*, Torino 2006, 355 ss.; T. Padovani, *Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell'ambito dell'art. 2 commi 2 e 3 c.p.*, in *RIDPP* 1982, 1354 ss.

[18] Su quest'ultimo aspetto, in prospettiva generale, si veda F. Palazzo, *Legalità penale: considerazioni su trasformazioni e complessità di un principio 'fondamentale'*, in *Quad. fior.* 2007, 1279 ss., mentre con specifico riferimento alle tematiche ambientali, si rimanda a D. Pulitanò, *Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva*, in *DPenCont* 2013, 44 ss. e alla sentenza della Consulta – C. cost., 9.5.2013 n. 85 – sempre sul caso ILVA, laddove si afferma che «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi» (§ 9 cons. dir.) e, quindi, sancisce che «non rientra nelle attribuzioni del giudice una sorta di "riesame del riesame" circa il merito dell'AIA [...] le opinioni del giudice, anche se fondate su particolari interpretazioni dei dati tecnici a sua disposizione, non possono sostituirsi alle valutazioni dell'amministrazione sulla tutela dell'ambiente, rispetto alla futura attività di un'azienda, attribuendo in partenza una qualificazione negativa alle condizioni poste per l'esercizio dell'attività stessa, e neppure ancora verificate nella loro concreta efficacia». (§ 10.3 cons. dir.). In tema, V. Onida, *Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell'ambiente*, in *Giur. cost.* 2013, 1494 ss., D. Pulitanò, *Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge ILVA*, in *ivi*, 1498 ss. e R. Bin, *Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza "Ilva"*, in *ivi*, 1505 ss.

tendenzialmente stabile al mutare della disciplina di settore, con riferimento tanto ai delitti quanto alle contravvenzioni, siano esse collocate nel Codice penale (artt. 727-*bis* e 733-*bis*) o nella legislazione di settore[19].

Quelle contenute nel TUA – come i reati in tema di AIA, previsti all'art. 29-*quaterdecies*[20] – mirano principalmente ad assicurare che talune attività generalmente pericolose per l'ambiente si svolgano in aderenza al titolo abilitativo concesso dal decisore pubblico, che tara la misura del rischio consentito e ne fissa le regole di gestione, privilegiando la salvaguardia della funzione amministrativa piuttosto che del bene giuridico[21].

Sul piano generale, questo schema di tutela consente di notare che «lo Stato diviene [...] un produttore instancabile di "discipline"»[22], mentre su quello particolare sottolinea come alle contravvenzioni previste dal TUA sia affidata la punizione di quelle condotte – anziché di quei fatti – che, nel lessico dell'art. 318-*bis* TUA, «non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno» alle matrici naturali e, quindi, sono estinguibili ai sensi dell'art. 318-*septies* TUA. Lo scopo principale di questi illeciti è, dunque, far sì che l'attività sottoposta ad autorizzazione – o comunque a una forma di controllo pubblicistico – torni a svolgersi secondo quanto prescritto dalla disciplina di settore e dalla pubblica amministrazione, che congiuntamente fissano i termini della legittimità e della liceità degli impatti ambientali.

A differenza dei delitti del Titolo VI-*bis*, le contravvenzioni sono quasi sempre reati di pericolo astratto, perlopiù propri, il cui precetto non contiene clausole di illeceità speciale, ma rinvii – molto spesso fissi – alla singola disposizione di settore che integra l'incriminazione, descrivendone la condotta. Gli artt. 137 e 261-*bis* TUA – ad esempio –

---

[19] Cfr., A. Manna, *La "nuova" legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitaria e illegittimità costituzionale*, in *AP* 2011, 759 ss.

[20] Su tali illeciti cfr. P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, Milano 2022, 225 ss.

[21] In un'ottica di sistema si vedano G. De Francesco, *Interessi collettivi e tutela penale. "Funzioni" e programmi di disciplina dell'attuale complessità sociale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, I, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, Milano 2006, 929 ss.; S. Moccia, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in *RIDPP* 1995, 343 ss.; F. Palazzo, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *RIDPP* 1992, 453 ss.; T. Padovani, *Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *CP* 1987, 670 ss.
Con specifico riferimento al diritto penale dell'ambiente, invece, si rimanda a P. Patrono, *I reati in materia di ambiente*, in *RIDPP* 2000, 669 ss.; F. Giunta, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *RIDPP* 1997, 1097 ss.; M. Catenacci, *"Beni" e "funzioni" oggetto di tutela nella legge "Merli" sull'inquinamento delle acque*, in *RTrimDPenEc* 1996, 1219 ss.

[22] Così, A. Vallini, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Torino 2003, 93.

pongono una serie di rinvii interni alle norme in tema di acque e scarichi (il primo) e di gestione di rifiuti (il secondo) e comminano la pena dell'arresto o dell'ammenda alla violazione delle medesime norme.

I delitti e le contravvenzioni contro l'ambiente, poi, costituiscono anche reati-presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti[23]: in parziale recepimento della Direttiva 2008/99/CE, il d. lgs. 7.7.2011 n. 121, ha introdotto l'art. 25-*undecies* nel d. lgs. 231/2001 – da ora in avanti, anche Decreto 231 – rubricato «Reati ambientali», che successivamente ha subito due novazioni, sempre in senso estensivo. La prima è avvenuta ad opera della legge sugli eco-reati (l. 68/2015), a completamento dell'attuazione della summenzionata Direttiva, e la seconda per mezzo del d.l. 116/2025, in esecuzione della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso della Terra della Fuochi del 30 gennaio 2025.

Al pari degli illeciti codicistici ed extra-codicistici, anche l'illecito corporativo ambientale possiede una struttura squisitamente normativa. Rinvia alle incriminazioni previste nel Codice penale e nella legislazione di settore, che a loro volta hanno una struttura in grado di assorbire le condizioni di liceità dell'azione così come le loro evoluzioni e, quindi, di modulare l'ambito del divieto attraverso l'eterointegrazione degli elementi sintetici dei precetti cui l'art. 25-*undecies* rinvia, ma anche di rimodularlo a seguito di una modifica mediata della fattispecie ivi richiamata.

Sul piano pratico, un illecito corporativo con una struttura di tal fatta induce l'ente a dotarsi di presidi preventivi affinché la sua attività sia conforme al disposto normativo e all'autorizzazione amministrativa o, meglio, affinché i rischi-reato legati alla specifica attività con impatto ambientale possano essere prevenuti e gestiti attraverso l'implementazione di un modello di organizzazione e gestione (anche MOG), che deve essere costantemente aggiornato all'evoluzione della legislazione pertinente, ma anche alle modifiche e ai rinnovi dei titoli abilitativi.

Nell'ordinamento italiano, dunque, la tutela penale dell'ambiente possiede una struttura tendenzialmente omogenea. Delitti e contravvenzioni, da un lato, e illecito corporativo, dall'altro, sono costruiti mediante l'impiego di elementi normativi sia per descrivere la condotta tipica – come le clausole di illiceità speciale e i rinvii fissi – sia

[23] In argomento, F. Palazzo, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *DPenCont* 2018, 329 ss.; P. Severino, *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, in *ivi*, 190 ss.; M. Scoletta, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note a margine del D.Lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. giur. ambiente* 2012, 17 ss.

per determinare la nozione di quegli eventi che nella sfera laica posso avere un significato diverso da quello che assumono nell'incriminazione, come accede con la nozione di disastro ambientale, che l'art. 452-*quater* Cp si incarica di precisare.

Proprio questa struttura ha permesso che l'evoluzione della tutela avvenisse senza la necessità di intervenire sul precetto, eccettuato il caso – s'intende – di nuove incriminazioni, tanto che si è notato come gli illeciti penali in materia ambientale svolgano una funzione sanzionatoria della disciplina di settore (le contravvenzioni) ovvero parzialmente sanzionatoria (i delitti)[24]. La ridefinizione dei confini della tutela penale si è così realizzata per via mediata, incarnandosi negli elementi normativi del precetto, ed è stata in un certo senso eterodiretta dal legislatore eurounitario e, in misura minore, dalle condanne inflitte all'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Da un lato, le direttive di armonizzazione e i regolamenti unionali in materia – fra gli altri – di gestione di rifiuti, scarti industriali, emissioni e gestione delle acque hanno accresciuto il tasso di entropia del sistema di protezione ambientale con chiare ripercussioni sull'accessibilità della fattispecie e sulla conoscibilità del divieto penale[25]. Ad esempio, il d. lgs. 3.9.2020 n. 116, emanato in attuazione della dir. 2018/851/UE, ha modificato la regolamentazione sulla gestione dei rifiuti prevista dal TUA e, per l'effetto, sono state modificate – per via mediata – anche le condotte in grado di perfezionare le contravvenzioni stabilite agli artt. 255 e 256 d. lgs. 152/2006, il cui precetto è costruito con un rinvio fisso alle disposizioni in tema di rifiuti, modificate dal suddetto decreto-legge.

Dall'altro – e in misura più che minimale – l'evoluzione della tutela penale dell'ambiente è avvenuta anche attraverso provvedimenti legislativi e, più spesso, amministrativi adottati su impulso del giudice convenzionale al fine di meglio assicurare i diritti alla vita (art. 2 Cedu), al rispetto della vita privata e familiare (art. 8

[24] Cfr., A. Gargani, Jus in latenti, cit., 128 ss., e M. Catenacci, *I reati in materia di ambiente*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di A. Fiorella, Torino 2023, 150 ss. oltre che Id. *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, Padova 1996.

[25] Su quest'ultimo profilo, limpidamente, G. Rotolo, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli 'innovativi' di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino 2018, 101 ss., mentre sul rapporto tra ordinamento eurounitario e interno in tema di protezione ambientale si rimanda a D. Perrone, *Politiche europee in tema di contrasto alla criminalità ambientale: proposte di riforma e possibili riflessi interni*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 2.2.2024; G. Stea, *Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell'ambiente*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, diretto da L. Cornacchia e N. Pisani, Bologna 2018, 1 ss.; A. Manna, *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale. Le caratteristiche della normativa sovranazionale*, in *GM* 2004, 2169 ss.

Cedu) e a un rimedio effettivo (art. 13 Cedu)[26]. A ben vedere, quelle condanne che hanno indotto il decisore pubblico domestico ad intervenire non hanno segnalato vuoti di tutela da colmare o obblighi di tutela disattesi, bensì l'inefficienza dell'accertamento processuale del fatto e dei sistemi di ripristino ambientale, tanto che – almeno fino all'agosto 2025 – non si segnalano modifiche al diritto penale sostanziale volte a fronteggiare supposte lacune del sistema. Infatti, a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso ILVA (C. eur. 24.1.2019, *Cordella e altri* c. *Italia*), non si è intervenuto sull'assetto penale di tutela dell'ambiente, ma sono stati emanati diversi provvedimenti di aggiornamento e di rinnovo dell'AIA e, da ultimo, il 25 luglio 2025, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ha approvato il decreto direttoriale n. 436 del 2025 con valenza di rinnovo dell'AIA che – fra le altre cose – si occupa anche del monitoraggio ambientale, tema segnalato dal giudice di Strasburgo[27].

In breve, l'architettura normativa delineata dalla Direttiva 2008/99/CE e recepita nell'ordinamento italiano ha permesso un'evoluzione della tutela penale dell'ambiente 'a fattispecie invariate', quantomeno fino all'agosto 2025.

3. Il d.l. 116/2025[28] è stato emanato – come riporta il preambolo dello stesso – per contrastare le attività illecite in tema di gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi e per «dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025». Come noto, si tratta del caso *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*[29], che ha visto la condanna dello Stato convenuto per

[26] In tema, S. Manacorda, *«Dovere di punire»? Gli obblighi di tutela penale nell'era dell'internazionalizzazione del diritto*, in *I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali*, a cura di A.M. Stile, S. Manacorda e V. Mongillo, Napoli 2015, 107 ss.; F. Viganò, *Obblighi convenzionali di tutela penale?*, in *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, cit., 243 ss.; C. Paonessa, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa 2009, 67 ss.; A. Esposito, *Il diritto penale "flessibile". Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali*, Torino 2008, 298 ss. Successivamente, E. Mazzanti, *Il problema degli obblighi convenzionali di tutela penale. Gli effetti espansivi della penalità derivanti dalla protezione dei diritti umani*, Torino 2025, 335 ss.

[27] Provvedimento pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e liberamente accessibile al seguente link: https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvvedimenti/5457.

[28] Per una prima analisi, C. Ruga Riva, *Il c.d. Decreto Terra dei Fuochi sui rifiuti: tra Greta, Dracone e Tafazzi*, in *Sist. pen.*, 2025, 9, 5 ss. e G. Vanacore, *Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell'ambiente*, in *www.sistemapenale.it*, 8.9.2025.

[29] Su cui T. Scovazzi, *Terra dei fuochi: una sentenza memorabile per l'eccezionalità dei dati di fatto*, in *www.rgaonline.it*, 1.3.2025 e S. Zirulia, *Terra dei fuochi: violato il diritto alla vita degli abitanti. Prime osservazioni*

aver violato gli obblighi positivi di tutela connessi alla salvaguarda del diritto alla vita dei ricorrenti (C. eur. 30.1.2025, *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*, § 467), i quali – più che vertere su vuoti di tutela penale, assunti superati con la l. 68/2015 (C. eur. 30.1.2025, *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*, § 440) – concernono i piani di bonifica, recupero e ripristino ambientale, misure volte a gestire e a rimediare quel fenomeno di inquinamento su larga scala che interessa da più di trent'anni parte delle province di Napoli e Caserta.

La Corte europea dei diritti dell'uomo rileva, infatti, come «il Governo non abbia provato che le autorità italiane avessero affrontato il problema della Terra dei Fuochi con la diligenza giustificata dalla gravità della situazione e ritiene che esso non abbia dimostrato che lo Stato italiano avesse fatto tutto quanto poteva essergli richiesto per tutelare le vite dei ricorrenti»[30], con particolare riguardo ai piani di azione ambientale (C. eur. 30.1.2025, *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*, § 462).

Buona parte delle novazioni apportate al Codice penale e alla disciplina di settore consiste nell'introduzione di nuove ipotesi di reato e nell'incremento dell'aspetto deterrente delle incriminazioni già in vigore, modificandone la natura, le cornici edittali e le vicende della loro punibilità, principalmente quelle estintive. Di converso, solo una minima parte degli interventi riguarda specificamente le carenze segnalate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, alle quali si dà riscontro soprattutto attraverso la valorizzazione del reato di omessa bonifica, che diviene illecito corporativo.

Prima di entrare nel dettaglio delle nuove incriminazioni (*infra* §3), si deve puntualizzare la spinta repressiva che il d.l. 116/2025 ha impresso alla tutela penale dell'ambiente: la trasformazione delle principali contravvenzioni ambientali in delitti, l'aumento – nel minimo e nel massimo – delle cornici edittali a fini procedurali e processuali piuttosto che di prevenzione, nonché la modifica dell'art. 131-*bis* Cp tendono a rendere il reato ambientale sempre punibile.

L'art. 1 d.l. 116/2025, da un lato, criminalizza l'abbandono di rifiuti (art. 255 TUA), promuovendolo da illecito amministrativo ad illecito contravvenzionale e mutandone anche la rubrica in «Abbandono di rifiuti non pericolosi», e, dall'altro, innalza a fattispecie delittuosa la gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata (art. 256 TUA) e il

in ordine alle possibili ripercussioni sul diritto penale ambientale di una storica sentenza, in *Sist. pen.*, 2025, 2, 139 ss.

[30] Testualmente, C. eur. 30.1.2025, *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*, § 465.

traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA), rubricato adesso «Spedizione illegale di rifiuti», modificando la specie di pena comminata per ciascuno di essi, dall'arresto alla reclusione.

Alla configurazione in forma di delitti di questi reati, tuttavia, non è corrisposta una modifica delle fattispecie in grado di renderli effettivamente tali – come la descrizione (anche per via sintetica) dell'evento tipico – con la conseguenza di renderli delitti contravvenzionali [31]. Gli artt. 256 e 259 TUA mantengono ancora una struttura precettiva e meramente sanzionatoria: essa contiene dei rinvii fissi alla normativa di settore, che determina la condotta tipica, e punisce la violazione del regime di autorizzazione in tema di rifiuti, il primo, e persegue l'inosservanza della disciplina in materia di spedizione di rifiuti, il secondo.

Emerge, quindi, come la trasformazione in delitto di queste contravvenzioni svolga più che altro una funzione simbolica, rendendo ancora più manifesta presso l'opinione pubblica la dannosità sociale delle condotte ivi criminalizzate, e risponda a una logica di punibilità incondizionata dei reati contro l'ambiente. La gestione non autorizzata di rifiuti e la spedizione illegale di rifiuti – in quanto delitti – sono adesso esclusi dal meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali previsto agli artt. 318-*bis* ss. TUA e i loro limiti edittali li rendono difficilmente sussumibili in qualunque istituto deflattivo di parte generale, come la sospensione del procedimento con la messa alla prova dell'imputato (art. 168-*bis* Cp), esperibile soltanto per l'ipotesi base dell'art. 256 co. 1 TUA, che rientra ancora nel limite di eleggibilità dell'art. 168-*bis* Cp.

Laddove, invece, il minimo edittale renda tali delitti sussumibili in altri istituti deflattivi, lo stesso d.l. 116/2025 ne esclude in radice l'applicabilità.

L'art. 2 del d.l. 116/2025, infatti, modifica l'art. 131-*bis* Cp e stabilisce – al comma 3 n. 4-*ter* – una presunzione legale per cui non può essere ritenuta particolarmente tenue l'offesa cagionata dai delitti consumati o tentati di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* TUA), dell'ipotesi aggravata di attività di gestione di rifiuti non autorizzata insieme alla fattispecie – base e aggravata – di discarica abusiva (art. 256 co. 1-*bis*, 3 e 3-*bis* TUA), di combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* TUA) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA).

Anche tale modifica all'art. 131-*bis* Cp segnala la spinta repressiva del d.l. 116/2025, esacerbando la relazione già problematica tra la tutela penale dell'ambiente e il

[31] Chiaramente, M. Donini, *Il delitto contravvenzionale. «Culpa iuris» e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Milano 1993, *passim*.

principio di offensività[32]. La presunzione *iuris et de iure* inserita nel testo dell'art. 131-*bis* Cp rende incondizionatamente punibile anche la forma tentata dei delitti summenzionati, che – per definizione – non lede il bene giuridico, ma lo espone al pericolo di lesione e, quindi, sanziona un fatto concretamente – ma pure astrattamente – non lesivo del bene protetto[33]. Invero, quei fatti esclusi dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità non sono altro che le contravvenzioni ambientali del TUA che il d.l. 116/2025 ha trasformato in delitti – *rectius*, in delitti contravvenzionali – privi di un evento, il che rende in qualche modo controverso lo stesso perfezionamento del delitto tentato[34], almeno con riferimento all'ipotesi del tentativo compiuto, quando cioè l'evento non si verifica.

Inoltre, deve evidenziarsi un ulteriore profilo problematico. L'art. 131-*bis* co. 3 n. 4-*ter* Cp stabilisce per legge che gli atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere una spedizione illegale di rifiuti non possono essere particolarmente tenui, mentre ai sensi del comma 1 della medesima disposizione può essere riconosciuta la particolare tenuità di un fatto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, di omessa bonifica e financo di inquinamento ambientale consumato. Infatti, il minimo edittale previsto dall'art. 452-*bis* Cp è di due anni, che corrisponde a quello fissato dall'art. 131-*bis* Cp perché quest'ultimo possa trovare applicazione.

4. Il tenore marcatamente repressivo traspare anche delle nuove incriminazioni che il d.l. 116/2025 introduce nel TUA, ossia l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*) e l'abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*). L'omogeneità delle condotte ivi sanzionate suggerisce una loro trattazione in parallelo.

Ambedue sono delitti contravvenzionali e prevedono due fattispecie, una comune e una propria.

Il precetto contiene dei rinvii fissi alle disposizioni interne al TUA, che pongono dei divieti, ora in tema di gestione di rifiuti (art. 192 co. 1 e 2), ora di imballaggi (art. 226

[32] C. Bernasconi, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa 2008, 158 ss.; L. Siracusa, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano 2007, 323 ss.; E. Lo Monte, *Diritto penale e tutela dell'ambiente tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano 2004, 447 ss.

[33] Tanto da richiamare alla mente quanto preconizzava F. Stella, *Teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *RIDPP* 1973, 20 ss.

[34] In tema, per tutti, G. De Francesco, *Il tentativo nei reati di pericolo. Prospettive di un dialogo ermeneutico*, in *CP* 2013, 1731 ss.

co. 2) e di gestione di rifiuti particolari, come i veicoli (art. 231 co. 1 e 2), per cui i delitti di nuovo conio sanzionano la condotta di chi – violando la disciplina di settore – «abbandona o deposita» i rifiuti non pericolosi (art. 255-*bis*) o pericolosi (art. 255-*ter*) oppure «li immette nelle acque superficiali o sotterranee». Entrambi i delitti, poi, prevedono un'ipotesi comune, per cui l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis* co. 1) e di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* co. 1) può essere commesso da «chiunque», e una propria, dotata di una più severa cornice edittale. L'art. 255-*bis* co. 2 e l'art. 255-*ter* co. 3, infatti, assegnano un maggiore disvalore al fatto quando dette condotte siano state perpetrate dai «titolari di imprese» e dai «responsabili di enti», in violazione però del solo divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 co. 1 e 2 TUA), con la conseguenza di riservare all'ipotesi propria un ambito di applicazione più limitato rispetto a quello dell'ipotesi comune.

A ben vedere, si tratta di incriminazioni costruite valorizzando il tipo di autore più che il contesto di azione[35] – attenzionato, invece, dall'aggravante dell'attività d'impresa (*infra* §5) – tanto che la concreta individuazione del soggetto attivo sembra avvenire non in ragione del rapporto qualificato con il bene giuridico tutelato dalla norma, ma del ruolo da egli rivestito in una compagine imprenditoriale, legale o meno.

Pertanto, i «titolari di imprese» o i «responsabili di enti» ben potrebbero coincidere con i titolari di ditte individuali, ma anche con i soggetti apicali ai sensi degli artt. 5 e 6 d. lgs. 231/2001 – visto che gli artt. 255-*bis* e 255-*ter* TUA rientrano anche tra i reati-presupposto in tema di ambiente – benché non abbiano di norma un rapporto diretto con il bene giuridico. Contrariamente, non potrebbero commettere il reato proprio coloro che hanno una relazione di prossimità con l'interesse protetto, ma non sono titolari o responsabili dell'impresa, giungendo a conseguenze paradossali.

Per fare un esempio, l'abbandono di rifiuti pericolosi è un reato comune se commesso dall'autista di un'impresa di trasporti, mentre è reato proprio solo quando è commesso dal titolare dell'impresa stessa, che magari non si è mai occupato concretamente del trasporto dei rifiuti. La scelta di focalizzare il reato proprio non sul rapporto qualificato e di prossimità tra autore del reato e bene giuridico, ma sul tipo di autore sembra disattendere alcune considerazioni di più ampio respiro della sentenza *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*. Il giudice convenzionale, infatti, precisa che lo smaltimento illegale avvenuto nella c.d. Terra dei Fuochi «concerne attività svolte da privati, vale a dire dalla criminalità organizzata, nonché da industrie, imprese e

[35] Tendenza già rilevata da C. Ruga Riva, *L'inquinatore nuovo tipo di autore?*, in *RIDPP* 2020, 1081 ss.

individui, al di là dei limiti di qualsiasi forma di legalità o di regolamentazione giuridica»[36].

Pertanto, se lo scopo del legislatore era quello di dare una risposta penalistica a questa dinamica criminologica, i reati propri così come configurati colgono solo parzialmente nel segno: è raro che chi materialmente abbandona, deposita o immette nelle acque rifiuti (pericolosi e no) sia il titolare dell'impresa o rivesta un ruolo di responsabilità nella compagine organizzativa di un ente.

I delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis* TUA) e di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* TUA), sia nella forma comune che in quella propria, differiscono tra loro per l'oggetto materiale della condotta – ossia i rifiuti pericolosi o non pericolosi – e per la diversa funzione svolta nella struttura della fattispecie dal seguente inserto normativo, che sembra riecheggiare la suddetta sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo:

«a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze».

Primariamente si deve notare l'assonanza tra la lettera *a* di questo inserto e la descrizione dell'evento di inquinamento ambientale formulata all'art. 452-*bis* Cp[37]: entrambe fanno riferimento alla compromissione e al deterioramento sia di singole matrici naturali sia dell'ecosistema nel suo complesso, solo che nell'ipotesi codicistica definiscono un evento di danno, mentre in quella summenzionata uno di pericolo concreto. Inoltre, quest'ultima allarga il pericolo cagionato dalla condotta anche alla vita e all'incolumità delle persone, ossia ad oggetti di tutela eccentrici rispetto

[36] C. eur. 30.1.2025, *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*, § 384.

[37] Su tale delitto, si vedano – fra gli altri – F. D'Alessandro, sub *art. 452-bis*, in *Commentario breve al Codice penale*, cit., 1715 ss.; C. Bernasconi, sub *art. 452-bis c.p.*, in *Codice penale*, II, a cura di T. Padovani, Milano 2019, 3042 ss.; L. Cornacchia, *Inquinamento ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 89 ss.; C. Ruga Riva, *La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico*, in *Lexambiente* 2018, 4, 1 ss.

all'assetto tradizionale della tutela penale dell'ambiente, dove il solo collegamento con interessi diversi si rinviene nel disastro ambientale e riguarda l'offesa alla pubblica incolumità nelle forme tipizzate dall'art. 452-*quater* co. 1 n. 3 Cp[38]. In ultimo, il lessema «fatto» assume il ruolo di elemento normativo per cui richiama nel suddetto inserto ciascuno dei fatti preveduti come reato nelle fattispecie a cui è interpolato tanto con riferimento alla lett. *a* quanto alla lett. *b*.

Se, infatti, la prima attiene alla dimensione lesiva del fatto, la seconda è inerente al *locus commissi delicti*, che viene meglio circoscritto attraverso un rinvio fisso alla nozione di «sito potenzialmente contaminato» (art. 240 co. 1 lett. *d*) e di «sito contaminato» (art. 240 co. 1 lett. *e*) ovvero mediante una specificazione spaziale («strade di accesso» e «pertinenze»).

Questo inserto normativo è dommaticamente neutro, variando a seconda del ruolo che riveste in ciascuna delle fattispecie a cui accede[39].

Nel delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, esso assume il ruolo di condizione obiettiva di punibilità: l'art. 255-*bis* TUA subordina la punibilità della condotta di abbandono o sversamento di rifiuti al «fatto» che essa causi uno dei pericoli summenzionati (art. 255-*bis* co 1 lett. *a*) ovvero che sia commessa in una di quelle zone previste dalla lett. *b* (art. 255-*bis* co 1 lett. *b*).

Contrariamente, nel delitto di abbandono di rifiuti pericolosi, il medesimo inserto normativo è collocato al comma 2 ed è correlato da una diversa e più rigorosa cornice edittale, tanto che l'ipotesi di cui alla lett. *a* può essere intesa come un reato qualificato dall'evento ovvero come una fattispecie autonoma, mentre quella di cui alla lett. *b* configura una circostanza aggravante. L'art. 255-*ter* co. 1 TUA sanziona da uno a cinque anni chi – violando le disposizioni di settore a cui rinvia – abbandona o sversa rifiuti pericolosi. Il comma 2, invece, punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni se dal «fatto» di cui al comma precedente deriva il pericolo per le persone e per l'ambiente (lett. *a*) oppure se quel «fatto» è commesso in una zona contaminata o

[38] Su quest'altro delitto, invece, si rimanda a F. D'Alessandro, sub *art. 452-quater*, in *Commentario breve al Codice penale*, cit., 1723 ss.; C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 295 ss.; A. Gargani, *Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale*, in *www.lalegislazoinepenale.eu*, 3.2.2020, 6 ss.; C. Bernasconi, sub *art. 452-quater c.p.*, in *Codice penale*, cit., 3054 ss.; N. Pisani, *Il nuovo disastro ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 112 ss. e, volendo, M. Iannuzziello, *ult. op. cit.*, 252 ss.

[39] Oltre che in quello degli artt. 255-*bis* e 255-*ter* TUA, esso viene inserito nel corpo dei novelli delitti contravvenzionali di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1-*bis* TUA) e di discarica abusiva (art. 256 co. 3-*bis* TUA) nonché del delitto di combustione illecita di rifiuti non pericolosi (art. 256-*bis* co. 3-*bis* TUA), ma anche nei reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* Cp) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* Cp).

potenzialmente tale (lett. *b*).

Il comma 2 lett. *a* possiede, infatti, la struttura e il lessico del reato qualificato dall'evento: alla fattispecie base di pericolo astratto commina una sanzione più grave «quando dal fatto deriva» un evento di pericolo concreto come conseguenza ulteriore della condotta prevista dal comma 1. È un'opzione di tutela che ripropone le note questioni circa l'imputazione di questo genere di reato, per cui è stato proposto di intendere tale forma di illecito come una fattispecie autonoma[40].

Il comma 2 lett. *b*, invece, introduce una circostanza aggravante speciale della fattispecie base di abbandono di rifiuti pericolosi, che ha una natura oggettiva ai sensi dell'art. 70 Cp – attenendo al luogo di commissione del reato – ed è indipendente con riferimento all'inasprimento della pena, visto che comporta una cornice edittale diversa da quella prevista per l'ipotesi non circostanziata.

Emerge, quindi, come l'applicazione del delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis* TUA) e di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* TUA) presenti alcuni profili problematici connessi sia alla loro versione propria sia alla configurazione dell'ipotesi aggravata dall'evento e circostanziata. I primi sono in qualche modo legati all'aspetto simbolico delle nuove incriminazioni, mentre i secondi sono la conseguenza del succitato inserto normativo, che il d.l. 116/2025 ha interpolato anche in fattispecie già esistenti, incidendo direttamente sulla loro struttura. Tanto nel TUA quanto del Codice penale, questo inserto crea reati aggravati dall'evento ovvero circostanzia le fattispecie base dotandole anche di diversi limiti edittali, come nel caso di gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 co. 3-*bis* TUA) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* Cp), entrambe punite più severamente «quando dal fatto deriva» un pericolo concreto per le persone e per l'ambiente oppure quando sono commesse in un sito già inquinato.

La riforma, quindi, incide sull'assetto di tutela e riserva un'attenzione particolare all'attività d'impresa: oltre al ruolo nella configurazione dei reati propri testé analizzati, essa è posta alla base della nuova circostanza aggravante prevista all'art. 259-*bis* TUA.

5. Oltre a cambiare la natura dei reati previsti nella legislazione di settore, trasformandoli da contravvenzioni in delitti, e a formulare nuove incriminazioni, il d.l. 116/2025 ha introdotto nel TUA l'«aggravante dell'attività d'impesa» (art. 259-*bis*),

[40] Tesi proposta da C. Ruga Riva, *Il c.d. Decreto Terra dei Fuochi sui rifiuti*, cit., 9 ss.

radicalmente modificata in sede di conversione del decreto (avvenuta con la l. 3.10.2025 n. 147).

Si deve segnalare, anzitutto, che la legge di conversione ha reso il testo della circostanza di nuovo conio coerente con la rubrica della stessa e ha superato alcuni aspetti che ne avrebbero reso i presupposti applicativi estremamente indeterminati.

In primis, venivano – e vengono ancora – impiegati concetti vaghi nella descrizione dei presupposti che fanno seguito all'aumento di pena («nell'ambito dell'attività d'impresa o comunque di un'attività organizzata»). *In secundis*, la primigenia formulazione conteneva in un solo comma tre periodi[41], che giustapponevano *i)* una circostanza aggravante in senso tecnico, collocata al primo periodo; *ii)* quella che pareva la fonte di una posizione di garanzia, posizionata al secondo periodo; *iii)* e al terzo ed ultimo periodo, un rinvio alle sanzioni interdittive previste dal Decreto 231, comminate «ai titolari d'impresa o responsabili dell'attività».

Invero, la legge di conversione ha disarticolato la vecchia struttura dell'art. 259-*bis* TUA, che attualmente contiene soltanto l'aggravante in senso tecnico. Da un lato, è stata abrogata la parte della disposizione fondativa della posizione di garanzia. Dall'altro, è stata abrogata anche la parte della disposizione relativa alle sanzioni interdittive, ma, in sua vece, la l. 147/2025 ha inserito nel d.l. 116/2025 un nuovo articolo 2-*bis*, rubricato «Misure urgenti in materia di pene accessorie».

Si tratta di una scelta condivisibile, in quanto colloca in *sedes materiae* distinte un elemento accidentale del reato e alcune pene accessorie, ma allo stesso tempo essa apre un profilo problematico – come si dirà a breve – circa la configurazione del concorso omissivo nel reato commissivo.

Nello specifico, nella sua formulazione vigente, l'art. 259-*bis* TUA prevede una circostanza aggravante, che dispone l'aumento fisso di un terzo della pena per quelle fattispecie a cui esso stesso rinvia. È, infatti, una circostanza speciale che può configurarsi esclusivamente in relazione ai «fatti» previsti come reato dagli artt. 256 TUA (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 256-*bis* TUA (combustione illecita di rifiuti) e 259 TUA (spedizione illecita di rifiuti) e, quindi, anche in relazione a tutti

[41] Si riporta il testo nella versione licenziata dal Governo: «Aggravante dell'attività di impresa. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-*bis* e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

gli altri e diversi fatti ivi criminalizzati, come la discarica abusiva (art. 256 co. 3 e 3-*bis* TUA). Ai sensi dell'art. 70 Cp, poi, la circostanza in parola è di natura oggettiva, in quanto il maggiore disvalore stigmatizzato dall'aumento di pena afferisce ai mezzi, all'oggetto e alla modalità dell'azione ovvero perché i summenzionati reati sono stati «commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata».

Appare più nitida l'indeterminatezza poc'anzi segnalata, che si connette alla mancata tipizzazione legislativa di questi contesti di azione, divenuti elementi circostanziali del reato tanto da adombrare quasi lo spettro dell'aggravante generica[42]. Per esorcizzare tale spettro, si potrebbe intendere per «attività d'impresa» quell'attività che rientra nell'oggetto sociale dell'impresa, mentre per l'inciso «comunque di un'attività organizzata» le attività realizzate da imprese di fatto, categoria lata in cui – valorizzando l'avverbio «comunque» – potrebbero essere ricompresi tutti i fenomeni di lavoro sommerso e irregolare, che sono stati pure indicati (e stigmatizzati) dalla sentenza *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*[43].

A ben vedere, la circostanza oggi tipizzata all'art. 259-*bis* TUA è molto simile a quella che fino all'entrata in vigore del d.l. 116/2025 aggravava la sanzione per il delitto di combustione illecita di rifiuti commesso nell'esercizio di un'attività d'impresa o comunque organizzata. Lo scorporo del comma 3 dall'art. 256-*bis* TUA e la sua autonoma collocazione nell'odierno art. 259-*bis* ha esteso l'applicabilità di tale aumento di pena anche alle ipotesi di reato previste agli artt. 256 e 259 TUA e – se non fosse intervenuta la legge di conversione – avrebbe pure permesso l'imputazione di tali fattispecie a titolo omissivo in capo ai titolari delle imprese.

La l. 147/2025, infatti, ha amputato il secondo periodo dell'art. 259-*bis* TUA, che individuava la responsabilità di quest'ultimi «anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto» con la conseguenza apprezzabile di eliminare quella che a prima vista aveva tutti i contorni di un'ipotesi di responsabilità da posizione, ma che – ad uno sguardo più attento – avrebbe potuto meglio definire i limiti del concorso omissivo nel reato commissivo in questo particolare ambito di materia.

---

[42] F. Bricola, *Le aggravanti indefinite. Legalità e discrezionalità in tema di circostanze del reato*, in *RIDPP* 1964, 1038 ss. Più in generale, circa l'indeterminatezza legata ad alcune circostanze, si veda A. Melchionda, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova 2000, *passim*.

[43] Cfr., C. eur. 30.1.2025, *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*, § 17 ss.

La formula prescelta dal legislatore non era certamente delle migliori, ma imponeva (e avrebbe imposto) all'interprete di risolvere il dilemma rispetto a cosa era (e sarebbe stato) «autonomo» il profilo di responsabilità omissiva menzionato nell'art. 259-*bis* TUA.

Nel 2014, l'Ufficio del Massimario della Suprema Corte puntualizzava che detta formula, contenuta allora nel delitto di combustione illecita di rifiuti, esercitava (e – si presume – avrebbe ancora esercitato) «la funzione di tipizzare una specifica posizione di garanzia: in questo modo, la fattispecie sarebbe quella del reato omissivo doloso, ascrivibile al "titolare dell'impresa" o al "responsabile dell'attività comunque organizzata", e consistente nel non impedire l'evento della "combustione illecita di rifiuti" determinata dall'azione di soggetti "comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa"» [44].

Di conseguenza, la previgente formulazione dell'art. 259-*bis* TUA avrebbe creato delle posizioni di garanzia in capo ai titolari dell'impresa (legale e non) consistenti nel vigilare sull'operato dei propri collaboratori e nel prevenire la commissione dei reati a cui rinviava la medesima disposizione (artt. 256, 256-*bis* e 259 TUA). Detta posizione di garanzia si fondava (e si sarebbe ancora fondata) sulla presunzione che i primi fossero titolari dei poteri impeditivi del fatto del terzo idonei a evitare la commissione del reato altrui e rinveniva (e avrebbe continuato a farlo) nella legge la fonte di tale obbligo giuridico impeditivo. Da quanto esposto discendeva (e sarebbe disceso) un duplice effetto. In linea con lo spirito repressivo della riforma, il primo sarebbe stato quello di rendere punibili anche a titolo omissivo i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti e spedizione illecita di rifiuti. Il secondo, invece, avrebbe risolto – per questi particolari delitti – i problemi legati al concorso mediante omissione nella realizzazione del reato commissivo[45], imputando ai titolari dell'impresa l'omessa vigilanza sul fatto illecito altrui in modo autonomo rispetto all'imputazione dei fatti commissivi ai loro autori materiali.

---

[44] Così, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Relazione n. III/02/2014, del 17 febbraio 2014, L. 6 febbraio 2014, n. 6 "Conversione in legge del d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, recanti disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate".

[45] In tema, di recente, A. Gargani, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, Pisa 2022 e anche G. De Francesco, *"Interpersonalità" dell'illecito penale: un "cuore antico" per le moderne prospettive di tutela*, in *CP* 2015, 854 ss., specialmente 859, laddove evidenzia come in alcuni casi «la c.d. posizione di garanzia 'ripeta', per così dire, in se stessa [...] le stesse logiche proprie dei 'tipi' di illecito altrimenti presidiati da autonome sanzioni: essa va sempre più rivelando [...] i tratti qualificanti di una vera e propria 'fattispecie', di uno schema precettivo atto ad esprime il disvalore della condotta del garante che ne abbia disatteso e violato lo 'statuto' deontologico».

L'abrogazione di questa parte dell'art. 259-*bis* TUA, tuttavia, ha rimesso la risoluzione della questione nelle mani della giurisprudenza, che tendenzialmente ricava la posizione di garanzia del titolare dell'impresa dal ruolo ricoperto – anche solo formalmente – nella compagine aziendale[46].

L'ulteriore abrogazione che ha interessato la suddetta disposizione del TUA, invece, risolve una distonia logica ereditata dalla vecchia circostanza dell'art. 256-*bis* co. 3 TUA: nella versione licenziata dal Governo, infatti, si comminavano ai titolari delle imprese e ai responsabili delle attività riconosciuti responsabili dei reati previsti dagli artt. 256, 256-*bis* e 259 TUA le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 del Decreto 231, prevedendo l'applicazione alle persone fisiche di misure calibrate sulle persone giuridiche. La legge di conversione supera tale contraddizione, inserendo nel d.l. 116/2025 l'art. 2-*bis*, rubricato «Misure urgenti in materia di pene accessorie», e riservando a dette pene un campo di applicazione circoscritto ai reati contro l'ambiente dotati di maggiore caratura lesiva. Infatti, le misure interdittive personali ivi elencate – come l'impossibilità di ottenere concessioni sulle acque pubbliche e la decadenza dalle stesse – possono essere inflitte soltanto a seguito di una condanna per i delitti di inquinamento e disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Se, da un canto, limitare il perimetro di applicazione di queste misure alle incriminazioni dotate di più alto disvalore di evento è certamente una scelta politico-criminale rimarchevole, perché riconosce centralità – anche sotto il profilo sanzionatorio – alle fattispecie codicistiche, dall'altro accentua la spinta repressiva impressa dal d.l. 116/2025 al diritto penale dell'ambiente tanto sotto l'aspetto del regime giuridico quanto sotto il contenuto delle stesse. Ai sensi dell'art. 20 Cp, infatti, la qualificazione di una misura come pena accessoria implica che essa segua di diritto alla condanna, spogliando il giudice di ogni valutazione circa l'*an* sull'interdittiva e riservandogli soltanto quella inerente al *quantum* della stessa[47], che in questo caso varia da un minimo di uno a un massimo di cinque anni. Queste misure, inoltre, si dimostrano indeterminate nel contenuto, come quella che impedisce di ottenere o

[46] In relazione al reato di cui all'art. 256 TUA, Cass. 18.10.2021 n. 37599 aderisce a quanto oramai consolidatosi nella giurisprudenza in tema di reati fallimentari e tributari, precisando che «l'amministratore di diritto di una società risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione, pur se questi sia mero prestanome di altri soggetti che agiscano quali amministratori di fatto».

[47] Primo fra i molti, F. Bricola, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano 1965, 381 ss.

determina la decadenza da «altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati» (art. 2-*bis* co. 1 lett. *e* d.l. 116/2025), e alcune di esse sono slegate da un qualsiasi rapporto con il bene giuridico leso, come l'impossibilità di ricevere o la revoca delle «licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio» (art. 2-*bis* co. 1 lett. *a* d.l. 116/2025).

6. Accanto alla penetrante riforma sul piano delle fattispecie incriminatrici di settore, il d.l. 116/2025 interviene anche nel corpo del Decreto 231, estendendo – e di molto – il catalogo dei reati-presupposto contenuto all'art. 25-*undecies*[48].

Per quanto complessa da tradurre in protocolli di organizzazione e gestione del rischio-reato, questa novazione conferma una tendenza di politica criminale da salutare con favore, anche alla luce di quanto si vedrà nel prosieguo con riferimento alla Direttiva (UE) 2024/1203: il legislatore domestico, infatti, tende a riconosce l'impresa quale autonomo centro di imputazione dell'illecito ambientale, contribuendo così al superamento dell'idea per cui essa costituisce un semplice strumento di commissione del reato da sequestrare e confiscare, come dimostrato da uno studio sulla giurisprudenza di merito formatasi nel corso dei primi vent'anni di vigenza del Decreto 231[49].

In prima battuta, l'art. 6 d.l. 116/2025 innalza le sanzioni pecuniarie per alcune

[48] In tema, E. Birritteri, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, in *DPenCont* 2021, 290 ss.; L. Maldonato, *Il crimine ambientale come crimine delle* corporations: *cooperazione pubblico-privati e responsabilità indipendente dell'ente*, in *RTrimDPenEc* 2021, 504 ss.; A. Scarcella, M. Chilosi, *Articolo 25 undecies. Reati ambientali*, in *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, diretto da M. Levis e A. Perini, Bologna 2021, 859 ss.; C. Ruga Riva, A. Scarcella, *I reati ambientali*, in *Responsabilità da reato degli enti. Volume I. Diritto sostanziale*, a cura di G. Lattanzi e P. Severino, Torino 2020, 561 ss.; M. Montorsi, sub *art. 25-undecies*, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di D. Castronuovo, G. De Simone, G. Ginevra, E. Lionzo, D. Negri e G. Varraso, Milano 2019, 682 ss.; F. Consulich, *ult. op. cit.*, 22 ss.; C. Perini, *La responsabilità dell'ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?*, in *Le Società* 2018, 222 ss.; G. Amarelli, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettative parzialmente delusa*, in *CP* 2016, 405 ss.; V. Plantamura, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuali e degli enti*, Bari 2007, *passim*.

[49] Cfr., *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, a cura di F. Centonze e S. Manacorda, Bologna 2023, e, in particolare, circa l'applicazione dell'art. 25-*undecies* d. lgs. 231/2001 a livello nazionale si veda S. Ferro, *L'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 sul territorio*, in *ivi*, 166 ss., mentre per quella su scala locale si rimanda a P. Astorina Marino, E. Fusco, *La giurisprudenza del Tribunale di Milano sul d.lgs. n.231/2001: le principali linee di tendenza*, in *ivi*, 195 ss.; M. Trashaj, *Le giurisprudenza del Tribunale di Bologna sul d.lgs. n. 231/2001: un'analisi dei provvedimenti*, in *ivi*, 259 ss.; M. Iannuzziello, *Strumenti di prevenzione della criminalità mafiosa e della criminalità d'impresa: la giurisprudenza del Tribunale di Napoli sul d.lgs. n. 231/2001*, in *ivi*, 309 ss.

fattispecie già presenti nel corpo dell'art. 25-*undecies*, come l'illecito amministrativo dipendente dal disastro ambientale (che passa da un minimo di quattrocento e un massimo di ottocento quote a una cornice edittale che va da seicento e arriva a novecento quote), e introduce dei rinvii fissi ad altri delitti previsti nel Codice penale e nel TUA, rendendoli – per l'effetto – reati-presupposto.

Entrano nel catalogo degli illeciti corporativi l'impedimento del controllo (art. 452-*septies* Cp), l'omessa bonifica (art. 452-*terdecies* Cp) e l'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* Cp) insieme ai delitti contravvenzionali introdotti dal d.l. 116/2025, ossia l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis* TUA), l'abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* TUA), o dallo stesso riformati, come la combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* TUA).

Conseguenza diretta di questa modifica dell'art. 25-*undecies* è l'impulso verso l'adeguamento del modello di organizzazione e gestione ai nuovi illeciti da prevenire che – data la loro struttura di delitti contravvenzionali – renderebbe più agile la predisposizione di protocolli operativi per assicurare la *compliance* alla disciplina di settore, da cui dipende la liceità o l'illiceità della compromissione ambientale. Infatti, i delitti previsti nel TUA divenuti reati-presupposto mirano a garantire l'osservanza della legislazione in tema di gestione di rifiuti (pericolosi e non) e, quindi, il loro precetto contiene dei rinvii fissi alla disciplina di volta in volta rilevante. Questo modello di tipizzazione, in ambiti di materia caratterizzati da un alto tasso di complessità tecnica [50], rende l'illecito penale meramente sanzionatorio della regolamentazione extra-penale e la stessa tecnica agevola l'elaborazione di protocolli di gestione del rischio-reato, perché la norma oggetto del rinvio identifica la disciplina a cui uniformare l'agire dell'ente.

Il caso dell'art. 25-*undecies* risulta paradigmatico in tal senso, assolvendo una funzione paragonabile a quella di una scatola cinese: esso rinvia ai reati ambientali previsti in varie parti dell'ordinamento, che a loro volta rinviano alla disciplina di settore, la quale determina la liceità o l'illiceità del fatto. Per quanto concerne i novelli reati-presupposto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e di abbandono di rifiuti, l'art. 25-*undecies* del Decreto 231 rinvia agli artt. 255-*bis* e 255-*ter* TUA, i cui precetti – a loro volta – rinviano agli artt. 192 co. 1 e 2, 226 co. 2 e anche 231 co. 1 e 2 TUA. Pertanto, i suddetti reati-presupposto sanzionano l'inosservanza dei

[50] Per tutti, F. Giunta, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *RTrimDPenEc* 2002, 845 ss. e A. Manna, *Le tecniche penalistiche di tutela penale dell'ambiente*, in *RTrimDPenEc* 1997, 667 ss.

divieti di abbandono di rifiuti (art. 192 co. 1 e 2 TUA), di smaltimento di imballaggi (art. 226 co. 2 TUA) e di dismissione di veicoli a motore (art. 231 co. 1 e 2 TUA) e, di converso, implementano l'osservanza della disciplina di settore in questi tre ambiti di materia, che – a ben vedere – riguardano tutti gli enti, o quantomeno i primi due, visto che ognuno di essi produce rifiuti e genera imballaggi da smaltire.

La lettera della norma, dunque, individua la legislazione a cui adeguare il modello di organizzazione e gestione in funzione della specifica attività condotta dall'ente. Se già ordinariamente il MOG deve essere *tailor-made* sulle caratteristiche del soggetto corporativo, a maggior ragione deve esserlo con riferimento agli illeciti ambientali sia sotto il profilo delle norme oggetti di rinvio sia sotto quello della nozione di rifiuto.

Il primo si rintraccia nell'alto tasso di precisione tecnica della materia, che individua il fattore al quale è connesso il rischio di abbandono e di sversamento di rifiuti e, perciò, indirizza la formulazione di protocolli operativi in grado di prevenirne l'insorgenza e, nel caso, di gestirlo con riferimento alle peculiarità connesse al ciclo produttivo e, più in generale, all'attività d'impresa.

Il secondo, poi, si rinviene nella nozione stessa di rifiuto, che nelle norme oggetto di rinvio da parte degli artt. 255-*bis* e 255-*ter* TUA rappresenta un elemento normativo della fattispecie, come nel caso dell'art. 192 co. 1 TUA che vieta «l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo». Come tutti gli elementi normativi, anche questa nozione è sottoposta all'interpretazione della giurisprudenza e alle modifiche del legislatore [51], motivo per cui l'ambito di applicazione delle incriminazioni recentemente introdotte nel Decreto 231 dipende in larga misura da cosa debba intendersi per rifiuto e se esso possa ancora essere considerato tale alla stregua dell'art. 183-*ter* TUA, che disciplina la cessazione della qualità di rifiuto.

Anche nel settore della responsabilità da reato degli enti possono, quindi, verificarsi

[51] In letteratura – e con ampi riferimenti alla giurisprudenza rilevante – si rimanda a E. Napoletano, *I reati nella gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati*, Pisa 2023, 82 ss.; P. Fimiani, *op. cit.*, 363 ss.; A. Di Landro, *Rifiuti, sottoprodotti e "fine del rifiuto" ("end of waste"): una storia ancora da (ri-)scrivere?*, in *RTrimDPenEc* 2014, 913 ss.; G.L. Gatta, *La nozione di rifiuto tra diritto penale e diritto comunitario: rinnovati i dubbi di legittimità costituzionale*, in *Corr. mer.* 2007, 230 ss.; F. Giunta, *Incertezza del diritto, vincolo di fedeltà comunitaria e principio di determinatezza. A proposito della nozione penalmente rilevante del "rifiuto"*, in *SI* 2007, 1212 ss.; G.M. Vagliasindi, *La definizione di rifiuto tra diritto penale ambientale e diritto comunitario. Parte II. La delimitazione del concetto giuridico di rifiuto alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e dei principi fondamentali in materia penale*, in *RTrimDPenEc* 2006, 157 ss.; Ead. *La definizione di rifiuto tra diritto penale ambientale e diritto comunitario. Parte I. L'ampiezza nozionale del termine rifiuto nella legislazione penale ambientale italiana e l'incidenza del diritto comunitario*, in *RTrimDPenEc* 2005, 959 ss. e ancora F. Giunta, *La nozione penalistica di rifiuto al cospetto della giurisprudenza CE*, in *DPP* 2003, 1029 ss.

delle modifiche mediate della fattispecie in grado di riverberarsi sulla configurabilità dei reati-presupposto summenzionati e degli illeciti corporativi a questi collegati. Si tratta di una conseguenza della tecnica di redazione della fattispecie che – per quanto qui di interesse – suggerisce di promuovere un costante aggiornamento dei presidi preventivi dell'ente per rendere il MOG conforme al quadro normativo e interpretativo di riferimento e adeguato ad evitare la commissione degli illeciti in tema di rifiuti.

Per quanto concerne, invece, l'innesto dei delitti di impedimento del controllo (art. 452-*septies* Cp), di omessa bonifica (art. 452-*terdecies* Cp) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* Cp) nel corpo dell'art. 25-*undecies* del d. lgs. 231/2001, si deve subito segnalare che l'introduzione di tali delitti tra i reati-presupposto schiude una ulteriore prospettiva di prevenzione, relativa al *post factum*, e apre varie questioni di non facile soluzione.

L'illecito corporativo legato al delitto di impedimento del controllo segnala un rischio-reato afferente alla frustrazione della funzione ispettiva dell'autorità pubblica presso i luoghi dove l'ente svolge la propria attività o comunque a questa connessi (es. opifici, depositi, rimesse)[52], che può essere identificato, valutato, neutralizzato e/o gestito attraverso un MOG aggiornato ed efficacemente attuato. Per gli altri due illeciti, invece, la questione è più complessa.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ha avuto una storia complessa, come si legge anche nella sentenza *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*[53]. Esso è stato introdotto con la l. 22.3.2001 n. 90, che lo ha inserito all'art. 53-*bis* d. lgs. 5.2.1997 n. 22, che allora disciplinava il trattamento dei rifiuti; a seguito dell'abrogazione di tale decreto legislativo, nel 2006 è stato collocato all'art. 260 del TUA, per poi essere inserito nell'elenco dei reati-presupposto all'art. 25-*undecies* da parte del d. lgs. 7.7.2011 n. 121 e, nel 2018, ricollocato nel Codice penale all'art. 452-*quaterdecies*. In tutti questi passaggi, il precetto e la sanzione sono rimasti identici a loro stessi tanto che sia la Corte costituzionale sia la Corte di cassazione hanno riconosciuto un rapporto di continuità normativa tra le diverse disposizioni[54], fino al 2025.

Se, da un canto, la riproposizione nel corpo dell'art. 25-*undecies* del delitto in

[52] Sul delitto di impedimento del controllo, si vedano C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 307 ss. e F. Donelli, *La fattispecie di impedimento del controllo*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 225 ss.,
[53] C. eur. 30.1.2025, *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*, § 131.
[54] Cfr., C. cost. 6.7.2006 n. 271 e Cass. 29.11.2006 n. 9794, con nota di A. Natalini, *Sul traffico illecito di rifiuti restano le criticità di sempre*, in *GD* 2007 (20) 88 ss.; sulla medesima linea ermeneutica anche Cass. 21.12.2010 n. 3638.

questione nella sua attuale collocazione codicistica risolve un problema di coordinamento tra le norme oggetto del rinvio, dall'altro, il d.l. 116/2025 ha interpolato il testo dell'art. 452-*quaterdecies* Cp aggiungendovi il comma 3, che contiene l'inserto normativo sopra descritto e presente anche nei reati di nuovo conio collocati nella legislazione di settore[55].

Si tratta di una novazione assai significativa sotto il profilo della responsabilità da reato degli enti, perché aggiunge elementi di ulteriore complessità ad un reato-presupposto già abbastanza problematico, sia per come tipizzato, visto che impiega concetti lati (a principiare dalla rubrica) e ripropone le questioni interpretative sulla nozione di rifiuto emerse poco sopra, sia per il ruolo che vi svolge la clausola di illiceità speciale «abusivamente»[56].

Per quanto qui di interesse, invece, il neo introdotto comma 3 introduce un'ipotesi di reato aggravato dall'evento (quando dal fatto deriva pericolo per le persone o per

[55] «Art. 452-*quaterdecies*. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:
   a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
      1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
      2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
   b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
4. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
5. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
6. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

[56] Su delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – e sulle problematiche che sottende – si vedano B. Paterra, *Il delitto di traffico di rifiuti tra profili di indeterminatezza e interpolazioni giurisprudenziali*, in *RTrimDPenEc* 2023, 572 ss.; C. Ruga Riva, *Il traffico organizzato di rifiuti: una inedita fattispecie di organizzazione*, in *RTrimDPenEc* 2023, 51 ss.; A. Galanti, *Prescrizione e improcedibilità del delitto di attività organizzata per il traffico di rifiuti*, in *CP* 2022, 1978 ss.; V. Paone, *Sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, in *FI* 2022, 1, Pt. II, 7 ss.; S. Raffaele, *Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: riflessioni su "tempus" e "locus commissi delicti"*, in *GI* 2022, 444 ss.; F. Venturi, *La Corte di cassazione torna sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la dilatazione dello spettro punitivo di una fattispecie sovrabbondante di requisiti selettivi*, in *CP* 2020, 1128 ss.

l'ambiente) e una nuova circostanza aggravante (quando il fatto è commesso in zone già inquinate o potenzialmente tali), che complicano la concreta capacità di elaborare delle regole di prevenzione e gestione del rischio-reato con un contenuto realmente preventivo. Infatti, il reato-presupposto lega la propria rilevanza alla violazione delle condizioni di liceità dell'azione e, pertanto, il MOG deve tradurre in regole operazionali e calare nella realtà aziendale quelle stesse condizioni che rendono lecita la movimentazione di «ingenti quantitativi di rifiuti» al fine di impedire la commissione di ambedue le fattispecie base, previste rispettivamente ai commi 1 e 2. In breve, il modello si attaglia all'attività dell'ente.

Con riferimento alle ipotesi introdotte al comma 3, invece, la funzione di *compliance* si complica perché il MOG dovrebbe prevedere regole di prevenzione e gestione del rischio atte ad evitare le conseguenze ulteriori dell'attività dell'ente ovvero a impedire che l'illecito venga commesso in particolari zone, quali le «strade di accesso [...] e relative pertinenze» ai siti contaminati. Pare possibile arguire, quindi, che gli enti a cui verrà imputato l'illecito corporativo dipendente da queste due forme del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti vedranno – con tutta probabilità – giudicato non adeguato e non idoneo il proprio modello di organizzazione e gestione. L'esito è chiaramente repressivo e appare conseguente alle difficoltà (se non dell'impossibilità) di formulare (prima) e di implementare (poi) delle procedure di *risk management* su incriminazioni di taglio casistico.

Tuttavia, la novità più rilevante che il d.l. 116/2025 adduce al sistema della responsabilità da reato degli enti riguarda l'inserimento del delitto di omessa bonifica (art. 452-*terdecies* Cp) nel catalogo dei reati-presupposto, che si aggiunge alla contravvenzione prevista all'art. 257 TUA, rubricata «Bonifica dei siti».

Preliminarmente, si deve rilevare che forse sarebbe stato sufficiente aggiungere soltanto questa incriminazione all'art. 25-*undecies* per superare le criticità segnalate dalla sentenza *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*. Il giudice convenzionale ha biasimato più l'inerzia dello Stato (e dei diversi enti pubblici territoriali) nel recuperare lo stato dei luoghi e nell'ingiungere la bonifica dei siti contaminati rispetto all'assetto della tutela penale dell'ambiente[57]. Al di là di questo, va salutato con favore l'aver reso l'omessa bonifica un illecito corporativo, perché esprime un rilevante messaggio di

[57] La C. eur. 30.1.2025, *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia* al § 283 riconosce chiaramente che «i ricorrenti [...], non lamentano un atto istantaneo bensì, piuttosto, segnalano una violazione consistente in una situazione continua derivante da un fenomeno di inquinamento su vasta scala e da una persistente mancata adozione da parte dello Stato italiano di misure adeguate ad affrontarla».

politica criminale presso le imprese e aumenta le *chances* di riparare l'offesa contro l'ambiente.

Sotto il primo profilo, con la riforma del 2025 il *post factum* di tutte le compromissioni ambientali – e non più solo di quelle previste all'art. 257 TUA[58] – viene coinvolto nello spettro preventivo della responsabilità da reato degli enti. Non è certo una novità che il Decreto 231 si occupi di questo particolare ambito di prevenzione: notoriamente, con riferimento a tutti gli illeciti corporativi, esso valorizza il risarcimento del danno, l'eliminazione delle sue conseguenze e l'adozione/adeguamento di un MOG, riconoscendo a queste condotte *lato sensu* riparatorie la capacità di attenuare la sanzione pecuniaria (art. 12 d. lgs. 231/2001) e di escludere quella interdittiva (art. 17 d. lgs. 231/2001)[59]. Con riferimento all'illecito in considerazione, invece, il *post factum* pare acquistare un significato ulteriore: ferme restando le disposizioni di parte generale del Decreto 231 testé richiamate, lasciate alla libera (e non disinteressata) scelta dell'ente, l'omessa bonifica è un reato-presupposto e, pertanto, il modello di organizzazione e gestione deve prevedere dei protocolli operativi per impedirne la commissione ovvero – avendo natura omissiva – procedimentalizzare all'interno dell'organizzazione l'esecuzione degli obblighi di agire formulati nel provvedimento di bonifica. Così, il *post factum* degli illeciti ambientali

[58] In tema, C. Iagnemma, *La contravvenzione di omessa bonifica*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 578 ss.; A. Di Landro, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono". Criticità e prospettive della riparazione delle offese a un bene giuridico collettivo*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28.2.2014; C. Ruga Riva, *L'omessa bonifica nella giurisprudenza della Corte di cassazione: un caso di analogia* in malam partem*?*, in *RIDPP* 2012, 397 ss.; D. Micheletti, sub *art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di F. Giunta, Padova 2007, 356 ss.; D. Brunelli, *Profili penali della bonifica dei siti inquinati*, in *La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici*, a cura di P.M. Vipiana Perpetua, Padova 2002, 220 ss.

[59] Nel dibattito – oramai ampio ed articolato – si segnalano F. Consulich, *La persona giuridica come centro di punibilità permanente. Il rapporto tra riparazione e punizione nel campo della responsabilità da reato dell'ente*, in *DPenCont* 2025, 110 ss.; P. Astorina Marino, *Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti per una riforma*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 27.2.2023; M. Colacurci, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della* compliance *penalistica*, Torino 2022, 69 ss.; V. Mongillo, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive "de iure condendo"*, in *RTrimDPenEc* 2022, 559 ss.; F. Giunta, *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, in *Resp. amm. soc. enti* 2020, 15 ss.; F. Mazzacuva, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino 2019, 42 ss.; C. Piergallini, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato degli enti*, in *DPP* 2019, 530 ss.; M. Donini, Compliance, *negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la* restorative justice, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, I, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile e G.L. Gatta, Milano 2018, 579 ss.; M. Caputo, *Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell'ente nella manovra sulla pena delle parti*, in *RIDPP* 2017, 148 ss.; G. Fidelbo, R.A. Ruggero, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. amm. soc. enti* 2016, 3 ss.

entra nel raggio della *compliance* penalistica e incrementa le *chances* di riparare l'offesa la bene giuridico, evidenziando il secondo profilo che concede rilievo a questa modifica dell'art. 25-*undecies*.

L'imputazione alla persona giuridica dell'illecito corporativo dipendente dal delitto di omessa bonifica segna una svolta nella tutela dell'ambiente attraverso il Decreto 231: fino all'entrata in vigore del d.l. 116/2025, le è stata ascrivibile soltanto la contravvenzione prevista all'art. 257 TUA, che ha un campo di applicazione molto limitato rispetto al delitto di cui all'art. 452-*terdecies* Cp[60]. La prima sanziona la mancata bonifica delle matrici naturali (suolo, sottosuolo e acque), resasi necessaria perché inquinate da una condotta che ha superato i valori di concentrazione soglia di rischio (CSR). Il secondo, al contrario, ha un raggio di azione ben maggiore perché la situazione tipica del delitto in questione deriva da ogni evento che abbia cagionato un'offesa al bene giuridico ambiente e gli obblighi di agire vengono individuati e ingiunti non solo dall'autorità pubblica, ma anche dalla legge e per ordine del giudice. Ad esempio, l'art. 452-*terdecies* Cp prevede come condotta doverosa il ripristino dello stato dei luoghi, che – ai sensi dell'art. 452-*duodecies* Cp – viene ordinato dal giudice penale a seguito di una condanna (o di un patteggiamento) per «taluno dei delitti previsti dal presente titolo», cioè per ognuno degli eco-delitti. Di conseguenza si espande l'ambito di applicazione dell'art. 25-*undecies* del Decreto 231 perché – in aggiunta alla contravvenzione di omessa bonifica dei siti – anche il delitto di omessa bonifica perfeziona adesso un illecito corporativo ed è imputabile direttamente all'ente, come già lo erano i delitti da cui nasce la situazione tipica, quali fra gli altri l'inquinamento e il disastro ambientale.

Se, da un canto, l'aver reso reato-presupposto il delitto di omessa bonifica manifesta una tendenza repressiva nei confronti delle imprese che non adempiono agli obblighi di bonifica, dei quali – a mente dell'art. 244 TUA – posso però essere esse stesse destinatarie, dall'altro, pare incrementare le possibilità che l'azione di recupero ambientale venga effettivamente posta in essere. Stante il rinvio posto dall'art. 452-*duodecies* Cp all'art. 197 Cp[61], l'ente da mero co-obbligato del condannato per il

[60] Su cui M. Caputo, sub *art. 452-terdecies c.p.*, in *Commentario breve al Codice penale*, cit., 1744 ss.; C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 310 ss.; A. Di Landro, *Gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale. I soggetti e le responsabilità omissive*, in *Lexambiente* 2022, 4, 26 ss.; C. Bernasconi, sub *art. 452-terdecies c.p.*, in *Codice penale*, cit., 3084 ss.; C. Iagnemma, *Il delitto di omessa bonifica*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 294 ss.

[61] G. Rotolo, sub *art. 452-duodecies c.p.*, in *Commentario breve al Codice penale*, cit., 1548 ss.; M. Mossa Verre, *La riparazione "controllata". L'intervento delle autorità di controllo nella dinamica delle fattispecie di ravvedimento*

ripristino dello stato dei luoghi diviene garante delle condotte di bonifica e di tutte quelle che l'art. 452-*terdecies* Cp rende tipiche. Inoltre, affinché il reato – *mutatis mutandis*, l'illecito corporativo – omissivo proprio possa perfezionarsi, è necessario che il garante possa concretamente agire nel senso richiesto dalla norma, ossia possa concretamente espletare gli interventi atti a risanare l'ambiente. Se il garante è l'impresa, allora aumentano le *chances* di un effettivo recupero ambientale: in linea di massima, essa possiede una capacità organizzativa e patrimoniale maggiore rispetto a quella del condannato, il che rende la condotta tendenzialmente esigibile.

In conclusione, il d.l. 116/2025 modifica anche il comparto della responsabilità da reato degli enti per gli illeciti ambientali, espandendo il perimetro di applicazione dell'art. 25-*undecies* del Decreto 231, inducendo gli enti ad adeguare i protocolli interni di prevenzione e gestione del rischio-reato all'innovato assetto della tutela penale di settore.

7. Come si è precisato in precedenza, la riforma operata dal d.l. 116/2025 è stata occasionata dalla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia* e si caratterizza per un intervento in gran parte settoriale. Benché abbia coinvolto ciascuno dei piani su cui si muove la tutela penale dell'ambiente, cioè il Codice penale, la legislazione di settore e la responsabilità da reato degli enti, essa si è concentrata principalmente sui reati in tema di rifiuti, facendo filtrare nei delitti contravvenzionali di nuovo conio – così come nelle interpolazioni di alcune fattispecie – un indirizzo di politica criminale più repressivo che preventivo. Le incriminazioni attinte dal d.l. 116/2025, infatti, sono volte essenzialmente ad assicurare l'osservanza della disciplina che ne eterointegra i precetti piuttosto che a prevenire l'offesa all'ambiente.

Offesa, invece, che pare al centro della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE[62].

---

ambientale, in *RTrimDPenEc* 2023, 540 ss.; A. Di Landro, *"Messa in sicurezza", "bonifica" e "ripristino" ambientale: concetti di non univoca lettura*, in *FI* 2021, 2, Pt. II, 108 ss.; P. Schiattone, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 252 ss.: S.M. Corso, *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di delitto ambientale (art. 452 duodecies c.p.)*, in *RIDPP* 2017, 234 ss.

[62] Sulla Direttiva (UE) 2024/1203 si vedano A. Nieto Martin, *The directive for the criminal protection of the environment: a new model for the harmonisation of criminal law*, in *I novellati art. 9 e 47 della Costituzione. L'Ambiente nel delicato equilibrio tra mercato, amministrazione e giustizia penale*, a cura di S. Riccardi, B. Paterra,

Nel segno della continuità con l'opzione per la tutela mediata del bene giuridico, della definizione dell'illiceità del fatto attraverso clausole di illiceità speciale e della struttura aperta delle fattispecie, tale atto unionale ambisce a ridisegnare l'assetto di tutela nei diversi Stati membri introducendo nuovi reati e, soprattutto, individuando l'ente come uno tra i maggiori soggetti deputati alla tutela dell'ambiente[63].

I fatti che la Direttiva impone di criminalizzare e le fattispecie che richiede di emendare possono essere ricondotti perlopiù all'attività d'impresa e rispondono, in particolare, al modello della responsabilità per tipo, modo e oggetto di produzione.

Come noto, la responsabilità per tipo di produzione riguarda la «specie di attività produttiva complessivamente considerata [...] difficilmente fronteggiabile mediante *cautele* relative al processo produttivo e soprattutto tali da provocare danni caratterizzati sia da gravità sia da irreversibilità»[64] (corsivo nel testo), che sono sottoposti a controlli preventivi e ad autorizzazione amministrativa. Tra i tipi di produzione consentiti, poi, la responsabilità per modo di produzione identifica i profili di responsabilità legati alla «sicurezza ambientale *interna* ed *esterna* all'impresa»[65] (corsivo nel testo), che si concentra sui rischi emergenti dal processo produttivo stesso. Infine, la responsabilità da oggetto di produzione o da prodotto «*percorre trasversalmente* il terreno segnato dello schema binario responsabilità per il "tipo" o per il "modo" di produzione» (corsivo nel testo) e si riferisce «al risultato dell'attività produttiva» (tipo) e alla «funzionalizzazione del processo produttivo ad eliminare o minimizzare il rischio di danno del prodotto»[66] (modo).

E. Banchi, A. Rugani, F. Castellano e N. Petrucco, Pisa 2024, 273 ss.; G. De Marzo, *La tutela penale dell'ambiente in ambito eurounitario (la direttiva 11 aprile 2024 n. 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio)*, in *FI* 2024, 7-8, Pt. V, 276 ss.; M. Iannuzziello, *Precauzione penale e 'scenario catastrofico'*, cit., 268 ss.; L. Siracusa, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Lexambiente* 2024, 2, 38 ss.; R. Pereira, *A Critical Evaluation of the New EU Environmental Crime Directive 2024/1203*, in *Eucrim* 2024, 2, 158 ss.; D. Perrone, *From a "Minimalist" to a "Holistic" Approach to the Protection of the Environment Through Criminal Law: The Directive 2024/1203/EC as a Turning Point*, in *EuCLR* 2024, 345 ss.; E. Penco, *Soglie di punibilità e modelli di selezione quantitativa dell'illecito nella nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Lexambiente* 2024, 3, 27 ss.; C. Ruga Riva, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, in *Lexambiente* 2024, 2, 67 ss.; G.M. Vagliasindi, *The relationship between EU criminal law and environmental criminal law*, in *Research Handbook on EU Criminal Law*, a cura di V. Mitsilegas, M. Bergström e T. Quintel, Cheltenham Glos 2024, 286 ss.

[63] Sottolinea il dato assiologico sotteso a tali opzioni di politica criminale G. De Francesco, *Note brevi sulla 'questione ambientale'. Una lettura evolutiva delle esigenze e dei livelli della tutela*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 30.10.2023.

[64] Così, F. Bricola, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, cit., 102.

[65] Ancora, F. Bricola, *ult. op. cit.*, 111.

[66] Testualmente, C. Piergallini, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., 46.

Si tratta di modelli di responsabilità ampiamente conosciuti nel dibattito penalistico, che, tuttavia, nel campo della protezione penale dell'ambiente pare guadagnino un portato euristico ulteriore perché collocano in primo piano il ruolo dell'ente nella prevenzione degli illeciti che interessano questo proteiforme oggetto di tutela.

Al modello della *responsabilità per il tipo di produzione* può ascriversi quanto previsto all'art. 3 par. 2 lett. *e* della Direttiva, che impone di criminalizzare la realizzazione di impianti o la costruzione di opere legate, fra le altre, all'industria estrattiva, energetica e chimica, e alla produzione e trasformazione di metalli e prodotti minerali poste in essere senza l'autorizzazione prevista dalla disciplina di settore (la VIA, valutazione di impatto ambientale, di cui alla dir.2011/92/UE), se detta attività provoca o è in grado di provocare danni rilevanti alla qualità delle matrici naturali, a un ecosistema, alla flora o alla fauna. Sempre a questo modello di responsabilità, si possono ricondurre i fatti previsti all'art. 3 par. 2 lett. *j* e *k*. La prima, la lett. *j*, intende criminalizzare l'esercizio o la chiusura di un impianto in cui si svolge un'attività pericolosa oppure sono conservate o impiegate sostanze pericolose, che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Seveso III (dir. 2012/18/UE) oppure in quella sulle emissioni industriali (dir. 2010/75/UE), a condizione che da questa condotta possa derivare il decesso o le lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alle matrici naturali, a un ecosistema, alla flora o alla fauna. La seconda, ossia la lett. *k*, sottopone alle medesime condizioni la punibilità della costruzione, esercizio e dismissione di un impianto che ricade nella sfera di applicazione della dir. 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Passando allo schema di *responsabilità per modo di produzione*, vengono in rilievo le condotte previste dall'art. 3 par. 2 lett. *c* ossia, fra le altre, la fabbricazione o la messa a disposizione sul mercato o ancora l'uso di alcune sostanze «sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli» (nella lettera della disposizione) se queste condotte provocano o possono provocare il decesso o le lesioni gravi alle persone e gli altri effetti avversi già segnalati. Si tratta di sostanze che ricadono in un regime di restrizione o di divieto previsto nella disciplina di settore (come il Regolamento REACH) ovvero di impiego non conforme a detta disciplina, come nel caso dei prodotti fitosanitari di cui al reg. 1107/2009/CE. Tuttavia, nella Direttiva, si trovano degli obblighi di criminalizzazione afferenti all'impiego di sostanze specifiche quali il mercurio (art. 3 par. 2 lett. *d*) e i gas fluorurati a effetto serra

(art. 3 par. 2 lett. *t*) così come ve ne sono degli altri afferenti a varie condotte (produzione, lavorazione, manipolazione, impiego, trasporto e così via) aventi ad oggetto sostanze e materiale radioattivo (art. 3 par. 2 lett. *l*). Quanto disposto alla lett. *m*, invece, vincola il legislatore domestico a criminalizzare «l'estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE [...] se la condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei», apprestando, così, una tutela *sui generis* per le risorse idriche, che divengono oggetto di tutela e viene riconosciuto che possono essere compromesse in modo rilevante da alcuni modi di produzione.

Infine, l'art. 3 par. 2 lett. *b* sembrerebbe formulare un obbligo di criminalizzazione inerente al modello della *responsabilità da prodotto* o *per oggetto di produzione*: prevede, infatti, che costituisca reato la messa in commercio – in violazione della disciplina ambientale – di un prodotto il cui «impiego su vasta scala» provochi la dispersione di materiale, sostanze, energie nell'ambiente tale da offendere le persone, le matrici naturali, l'ecosistema, la flora e la fauna[67]. La stessa Direttiva definisce come impiego su vasta scala «l'effetto combinato dell'uso del prodotto da parte di più utilizzatori, indipendentemente dal loro numero, a condizione che la condotta provochi o possa provocare danni all'ambiente o alla salute umana»[68], lasciando intravedere un profilo di responsabilità penale per prodotto pericoloso parzialmente divergente rispetto a quello tipizzato dalla contravvenzione di cui all'art. 112 del Codice del consumo (d. lgs. 206/2005)[69]. Se, infatti, quest'ultimo ricava la nozione di prodotto

[67] Tale il testo: «l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora».

[68] Dir. 2024/1203/UE, Considerando (17).

[69] L'art. 112 del Codice del consumo prevede al comma 1 che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro», mentre il comma 2 che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro».
In letteratura, A. Gargani, *Reati contro la l'incolumità pubblica. Tomo II. Reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, Milano 2013, 111 ss.; A. Di Martino, *Danno e rischio da prodotti. Appunti per la rilettura critica di un'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, a cura di R.

pericoloso *a contrario* da quella di prodotto sicuro e sottopone a pena l'immissione in commercio di prodotti non sicuri[70], la Direttiva raccorda la sicurezza del prodotto agli impatti che questo può provocare sulla collettività e sull'ambiente e ne assoggetta la punibilità alla «violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente», allargano l'ambito di operatività dell'incriminazione.

In coerenza con tali premesse, il legislatore europeo pare abbia confezionato la riforma della tutela penale dell'ambiente sul soggetto corporativo, in quanto difficilmente una persona fisica potrebbe porre in essere molte delle condotte da criminalizzare, ma anche perché i fatti riconducibili a questi tre modelli di responsabilità possono generare quello che l'art. 3 par. 3 della Direttiva definisce «reato qualificato» ovvero, nella versione inglese, «*qualified criminal offences*».

Si tratta di una fattispecie che si perfeziona quando dalle condotte testé menzionate deriva la distruzione oppure si producono danni rilevanti (irreversibili o duraturi) a un ecosistema, a un habitat protetto o alla qualità dell'aria, del suolo e delle acque. La Direttiva imprime così uno stigma di maggiore disvalore a quei fatti che per lesività, diffusività e irreversibilità del danno ambientale risultano «paragonabili all'«ecocidio», che è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri e che è oggetto di discussione nei consessi internazionali»[71]. A ben vedere, quello che nel lessico dell'atto unionale è definito reato qualificato corrisponde ad un reato aggravato dall'evento, ossia dalle

---

Bartoli, Firenze 2010, 437 ss.; D. Castronuovo, *Responsabilità da prodotto e struttura del fatto colposo*, in *RIDPP* 2005, 301 ss.; C. Piergallini, *ult. op. cit.*, 422 ss.

[70] L'art. 103 co. 1 lett. *a* del Codice del consumo definisce «a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto [...] che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: / 1) delle caratteristiche del prodotto [...]; / 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti [...]; / 3) della presentazione del prodotto [...] nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; / 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio[...]». Di converso, la medesima disposizione, alla lett. b) definisce come «prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a)».

[71] In questi termini dir. 2024/1203/UE al Considerando (21). In letteratura cfr., K. Ambos, *Protection the Environment through International Criminal Law?*, in *EJIL – blog*, 29.6.2021 e M. Delmas-Marty, *Une boussole des possibles. Gouvernance mondiale et humanismes juridiques*, Parigi 2020, 36 ss.
Ancora, A. Vallini, *Ecocidio: un giudice penale internazionale per i "crimini contro la terra"? Introduzione*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 17.3.2021; E. Fronza, *Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 17.3.2021; A. Nieto Martín, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas coorporativas*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 17.3.2021; M. Colacurci, *The draft convention ecocide and the role for corporate remediation. Some insights from the international Monsanto Tribunal and a recent research proposal*, in *Int. Crim. Law. Rev.* 2021, 154 ss.

conseguenze offensive ulteriori che derivano dalla commissione di uno dei fatti previsti dall'art. 3 par. 2, e che si rivela sovrapponibile a uno degli eventi che ai sensi del vigente art. 452-*quater* Cp configura disastro ambientale ovvero «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema».

La Direttiva (UE) 2024/1203 ambisce, quindi, a ridisegnare l'assetto della tutela penale dell'ambiente sia volendo inserire questa problematica figura delittuosa nelle legislazioni degli Stati membri, sia inglobandovi dei fatti (e dei plessi normativi) che prima vi esulavano.

Ad esempio, l'esercizio o la chiusura di un impianto sottoposto alla disciplina della Direttiva Seveso III (ovvero al d. lgs. 105/2015) così come l'impiego all'interno di processi produttivi di sostanze sottoposte a rigidi protocolli di utilizzo, quali quelli previsti dal Regolamento REACH, possono perfezionare un reato contro l'ambiente se provocano o possono provocare danni alla collettività, all'ecosistema o alle matrici naturali. Questa 'ricollocazione' potrà apparire di poco conto, ma mostra una certa rilevanza se la si osserva dal punto di vista dei rapporti tra reati contro la pubblica incolumità e reati contro l'ambiente. Essa contribuisce – *rectius* contribuirebbe, essendo ancora la Direttiva in fase di recepimento – a meglio perimetrare i rapporti tra il disastro innominato e il disastro ambientale e precisare i presupposti di definizione del disvalore di azione nei reati contro l'ambiente, costruito su una clausola di illiceità speciale.

Sotto il primo profilo, la Direttiva enuclea dalla clausola di riserva con cui si apre il disposto dell'art. 452-*quater* Cp («Fuori dai casi previsti dall'art. 434») e riversa nella fattispecie del Titolo VI-*bis* quei fatti che provocano un danno rilevante (o irreversibile, nella forma del reato qualificato) all'ecosistema o alle persone quando commesso in violazione delle condizioni di liceità dell'azione, previste in astratto dalla disciplina di settore in tema di tipo e modo di produzione, e in concreto dal provvedimento amministrativo che autorizza e regola l'attività con impatto ambientale.

Il secondo profilo, quindi, attiene alla tecnica di tutela di penale prescelta, che è mediata e continua ad essere costruita su una clausola di illiceità speciale «*unlawful*». L'art. 3 par. 1 della Direttiva, infatti, stabilisce che «Gli Stati membri assicurano che le condotte di cui ai paragrafi 2 e 3 [...] costituiscano reato qualora siano illecite» e, in seguito, precisa che la condotta è illecita *i)* se viola un atto legislativo eurounitario volto alla tutela dell'ambiente; ovvero *ii)* un atto legislativo interno, un regolamento o una disposizione amministrativa domestica o ancora un provvedimento di un'autorità

competente che attuano la legislazione unionale; e, infine, *iii)* se l'autorizzazione è stata ottenuta in frode alla legge oppure è oggetto dei reati di corruzione o di estorsione.

In continuità con l'assetto vigente, la tutela penale dell'ambiente perpetua nella sua natura mediata, poiché lo scopo del provvedimento di autorizzazione che definisce la tipicità del reato, eterointegrandone il precetto, è comporre il conflitto sociale che può derivare dalle compromissioni ambientali e, quindi, bilanciare la conservazione delle risorse naturali con le attività antropiche che vi impattano.

Logica conseguenza di questa opzione di tutela è la biforcazione tra danno ambientale, che rileva ai sensi degli artt. 300 ss. TUA, e offesa ambientale, che, invece, perfeziona i reati contro l'ambiente. In pratica, gli impatti ambientali derivanti dalle condotte previste dalla Direttiva (UE) 2024/1203 sono penalmente rilevanti solo quando posti in essere in violazione delle condizioni di liceità dell'azione e solo se cagionano l'evento così come descritto dell'incriminazione.

8. Gli elementi emersi nelle pagine precedenti permettono adesso di evidenziare quali sono le luci e le ombre che riflettono i vincoli europei sul diritto penale ambientale. Tra le luci si possono certamente annoverare quelle iniziative di politica criminale che tendono ad inquadrare la tutela delle risorse naturali e degli ecosistemi in un più ampio contesto di bilanciamento tra interessi contrapposti, che si traducono – con tutte le criticità del caso – nell'opzione per la tutela mediata del bene ambiente e si avvalgono di strumenti di tutela propri di altri settori dell'ordinamento, come il Decreto 231. Aver introdotto tra i reati-presupposto il delitto di omessa bonifica e aver ricompreso nell'ambito della protezione penale dell'ambiente plessi normativi che finora vi esulavano (come quello in tema di sostanze pericolose) permettono di illuminare alcuni aspetti di più complesse dinamiche criminologiche che – a vario modo – impattano sull'ambiente e che ricavano la loro meritevolezza di pena dalla violazione delle condizioni di liceità dell'azione.

Le luci, in sostanza, sono relative agli indirizzi di politica criminale a cui è vincolato l'ordinamento, che prediligono un modello di tutela incentrato sull'antropocentrismo moderato[72].

[72] Tra i molti, A.C. Amato Mangiameli, *La tutela dell'ambiente in Europa. Dai presupposti teorici al diritto e ai principi*, in *Riv. fil. dir.* 2018, 335 ss.; F. Giunta, *Tutela dell'ambiente*, cit., 1153 ss.; B. Troncarelli, *Scienza e diritto nella complessità sociale*, Soveria Mannelli 2007, 30 ss.; G. Forti, *op. cit.*, 1365 ss.

Nondimeno, è nel passaggio alle concrete opzioni di criminalizzazione che montano le ombre.

Eccettuati gli eccessi di zelo punitivo del legislatore domestico intrapresi per dar seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*, che ad una lettura critico-valutativa rivelano tutta la propria eccentricità rispetto al sistema (come il caso dei delitti contravvenzionali puniti a titolo di tentativo), quegli stessi vincoli tendono ad estendere l'area – già abbastanza estesa – del diritto penale ambientale. Gli interventi che saranno posti in essere per implementare la Direttiva (UE) 2024/1203 – ora introducendo nuove incriminazioni, ora modificando quelle già esistenti – andranno sì a comprimere spazi di libertà di azione, ma valorizzando la funzione disciplinare del diritto penale[73]: come emerso – grazie alla tecnica di tipizzazione impiegata in sede unionale – la tutela vira verso i modelli di responsabilità per tipo, modo e oggetto di produzione, il che agevola in un certo qual modo la protezione dell'ambiente se si pensa alla persona giuridica come destinatario dei precetti; viceversa, la rende oltremodo complessa se si pensa alla persona fisica come il destinatario principale degli stessi precetti.

Accanto a queste ombre, ci sono quelle che attanagliano le conseguenze sanzionatorie del reato, che – come accennato – presentano un elevato tasso di afflittività, con riferimento ad ambedue i destinatari dei precetti. In questo ambito, si percepisce chiaramente più forte la compressione della discrezionalità del legislatore domestico. Tendenza da guardare con una certa dose di diffidenza perché il vincolo non attiene alla descrizione del fatto da incriminare, facoltà che ad ogni modo rientra tra le competenze dell'Unione europea[74], ma alla sanzione – *rectius*, alla pena – e, nello specifico, ai limiti della stessa, che rappresenta uno dei tradizionali predicati della sovranità dello Stato.

Tra queste luci e queste ombre dell'adeguamento del diritto penale ambientale ai vincoli europei, il legislatore domestico può cogliere l'opportunità di razionalizzare le fattispecie per efficientare la tutela, usufruendo dei criteri – abbastanza laschi – della legge di delegazione europea (l. 91/2025), come può dimostrare l'ambito di tutela in tema di rifiuti, attenzionato sia dal decreto-legge c.d. Terra dei Fuochi sia dalla Direttiva del 2024.

---

[73] Chiaramente, M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, trad. it. A. Tarchetti, Torino 2020, *passim*.
[74] In tema, per tutti, S. Manacorda, *Diritto penale europeo*, in *EG Treccani online*, 2014.

Da un lato, il d.l. 116/2025 introduce in diverse fattispecie afferenti agli illeciti riguardanti i rifiuti quell'inserto normativo a mente del quale «se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione» delle risorse naturali il reato è aggravato dall'evento ulteriore, circostanziato ovvero punibile (*retro*, §4).

Dall'altro, la Direttiva impiega una formula simile nel descrivere alcune condotte da criminalizzare, legando il bisogno di pena ad una condizione obiettiva di punibilità intrinseca, *rectius* alla dimensione lesiva del fatto tipico[75]: infatti, alcune disposizioni in tema di rifiuti (art. 3 par. 2 lett. *f*, ii) connettono la tipicità del fatto alla circostanza che esso «provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità» di una matrice naturale, dell'ecosistema, della flora o della fauna.

Il punto di caduta di entrambe le previsioni pare essere il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* Cp). Il d.l. 116/2025 vi ha collocato l'inserto normativo summenzionato, con le conseguenze segnalate in precedenza (*retro* §6), mentre la Direttiva impone di criminalizzare quelle condotte afferenti al traffico illecito – raccolta, trasporto, trattamento e altre ancora – quando da esse derivano le conseguenze appena menzionate, che sono diverse da quelle descritte nell'inserto normativo. Qui, infatti, il legislatore italiano tipizza un pericolo per il bene vita; viceversa, il legislatore unionale descrive un danno allo stesso bene: si palesa così un dato disfunzionale per l'economia della fattispecie, che vorrebbe introdurre una descrizione scalare dell'offesa al bene vita in una incriminazione a protezione dell'ambiente.

Pertanto, nell'esercizio della delega, il legislatore delegato, valorizzandone le maglie larghe, potrebbe razionalizzare tale disfunzione magari abrogando l'interpolazione compiuta dal d.l. 116/2025 nel testo dell'art. 452-*quaterdecies* Cp e introducendo una fattispecie autonoma per recepire l'obbligo di incriminazione in tema di rifiuti, replicando il rapporto che sussiste tra il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* Cp) e quello di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* Cp).

Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, quindi, continuerebbe a punire l'offesa al bene ambiente, mentre la nuova fattispecie potrebbe sanzionare quel danno alla vita causato dalle diverse attività eleggibili nel fenomeno del traffico illecito di rifiuti. Sarebbe questa una soluzione che ad un tempo non altererebbe

[75] Cfr., C. Fiore, S. Fiore, *Diritto penale. Parte generale*, Torino 2023, 463 ss.

l'impianto dell'art. 452-*quaterdecies* Cp e risponderebbe anche agli input promananti dalla sentenza *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia*[76].

Parrebbe questo – in conclusione – uno sprazzo di luce derivante dal processo di adeguamento del diritto penale ambientale ai vincoli europei.

[76] La C. eur. 30.1.2025, *Cannavacciuolo e altri* c. *Italia* al § 388 scrive chiaramente che «Negli anni 2004 e 2005 sono stati pubblicati degli studi che rivelavano un aumento dell'incidenza del tumore e dei tassi di mortalità in zone della Campania caratterizzate dallo smaltimento illegale di rifiuti e dall'esistenza di discariche abusive».